

REGOLAMENTO DIDATTICO D'ATENEO

ex DM 22 ottobre 2004 n. 270 e L. 30 dicembre 2010, n. 240



REGOLAMENTO DIDATTICO D'ATENEO

(ex DM 22 ottobre 2004 n. 270 e L. 30 dicembre 2010, n. 240)

Parte prima

TITOLO I. DEFINIZIONI E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1. Definizioni	3
Art. 2. Autonomia didattica	5

TITOLO II. TITOLI

Art. 3. Titoli	5
Art. 4. Crediti formativi universitari	6
Art. 5. Classi di afferenza	7
Art. 6. Titoli congiunti	7

TITOLO III. CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE

Art. 7. Corsi di laurea	8
Art. 8. Corsi di laurea magistrale	8
Art. 9. Istituzione e modifica dei corsi di laurea e laurea magistrale	9
Art. 10. Attivazione e disattivazione dei corsi di laurea e laurea magistrale	10

TITOLO IV. ALTA FORMAZIONE E FORMAZIONE CONTINUA

Art. 11. Corsi di specializzazione	11
Art. 12. Dottorati di ricerca	11
Art. 13. Master universitari	12
Art. 14. Formazione finalizzata e permanente	12
Art. 15. Altre attività formative	13

TITOLO V. LE STRUTTURE

Art. 16. Dipartimenti	13
Art. 17. Regolamento didattico di dipartimento	15
Art. 18. Struttura di raccordo	15
Art. 19. Consiglio della struttura di raccordo	16
Art. 20. Corsi di studio	17
Art. 21. Corsi di studio interdipartimentali	17
Art. 22. Consiglio di corso di studio	18
Art. 23. Consiglio di corsi di studio aggregati	18
Art. 24. Commissioni paritetiche studenti-docenti	19

TITOLO VI. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Art. 25. Ordinamenti didattici	20
Art. 26. Regolamenti didattici dei corsi di studio	20
Art. 27. Piani di studio	22
Art. 28. Ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale	23
Art. 29. Internazionalizzazione	24
Art. 30. Didattica a distanza	25

TITOLO VII. PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Art. 31. Manifesti annuali degli studi e guide didattiche	25
Art. 32. Calendario didattico	27

Art. 33. Programmazione didattica	28
TITOLO VIII. VERIFICHE DEL PROFITTO E PROVE FINALI	
Art. 34. Esami e verifica del profitto	29
Art. 35. Prove finali e conseguimento dei titoli	32
TITOLO IX. DOCENTI	
Art. 36. Compiti didattici dei docenti	33
TITOLO X. STUDENTI	
Art. 37. Iscrizione all'Università	35
Art. 38. Contemporanea iscrizione	35
Art. 39. Studenti "in corso", "fuori corso" e ripetenti	36
Art. 40. Regime di tempo parziale	36
Art. 41. Sospensione temporanea della carriera	37
Art. 42. Interruzione della carriera e rinuncia	37
Art. 43. Decadenza	38
Art. 44. Trasferimenti e passaggi di corso	39
Art. 45. Riconoscimento dei crediti e abbreviazione di corso	39
Art. 46. Mobilità studentesca e riconoscimento di attività formative svolte all'estero	41
Art. 47. Ammissione a singoli insegnamenti.....	41
Art. 48. Diritti e doveri degli studenti	42
Art. 49. Illeciti, sanzioni e giurisdizione disciplinare	43
TITOLO XI. QUALITÀ DELLA DIDATTICA	
Art. 50. Valutazione della qualità delle attività e assicurazione della qualità	45
TITOLO XII. ORIENTAMENTO E TUTORATO	
Art. 51. Finalità e linee d'azione dell'orientamento e del tutorato	45
TITOLO XIII. CERTIFICAZIONI	
Art. 52. Certificazioni	47
TITOLO XIV. PROMOZIONE, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	
Art. 53. Promozione dell'attività didattica, trasparenza e comunicazione	47
TITOLO XV. NORME TRANSITORIE E FINALI	
Art. 54. Corsi di studio disattivati.....	48
Art. 55. Approvazione e modifica del Regolamento	48
Art. 56. Norme finali	48
Parte seconda	
ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO ISTITUITI PRESSO L'ATENEO	

Parte prima

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I

DEFINIZIONI E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1. Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento s'intende:
 - a) per Regolamento generale sull'autonomia, il DM 22 ottobre 2004, n. 270, che detta le 'Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509';
 - b) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico e di specializzazione, come individuati nell'art. 1 del DM 22 ottobre 2004, n. 270;
 - c) per corsi, in generale, tutti i percorsi formativi che portano al rilascio di titoli, come individuati dall'art. 3, commi 1 e 2;
 - d) per titoli, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca e il master universitario, come individuati dall'art. 3, commi 1 e 2;
 - e) per decreti ministeriali, i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, n. 95, della L. 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche, tra i quali quelli recanti la determinazione delle classi di appartenenza dei corsi di studio, dei relativi obiettivi formativi qualificanti, delle attività formative indispensabili per conseguirli e del numero minimo di crediti per attività formativa e per ambito disciplinare nonché i decreti ministeriali emanati in esecuzione delle disposizioni contenute nella L. 30 dicembre 2010, n. 240;
 - f) per classi di appartenenza dei corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'art. 4 del DM 22 ottobre 2004, n. 270;
 - g) per classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale, le classi definite dai DM 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009, dal DI 19 febbraio 2009 e dalle successive modifiche e integrazioni;
 - h) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all'art. 11, n. 2, della L. 19 novembre 1990, n. 341, nonché all'art. 12 del DM 22 ottobre 2004, n. 270;
 - i) per ordinamenti didattici dei corsi di studio, gli ordinamenti di cui all'art. 11, n. 3, del DM 22 ottobre 2004, n. 270, recanti l'insieme delle norme che disciplinano i percorsi formativi dei corsi di studio e ne determinano il quadro generale delle attività formative;
 - j) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al DM 4 ottobre 2000,

- pubblicato nella GU n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;
- k) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari affini culturalmente e professionalmente, definito dai decreti ministeriali;
 - l) per credito formativo universitario, la misura dell'impegno complessivo, comprensivo dello studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'espletamento delle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio, come specificato dall'art. 4;
 - m) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato, come precisato dai decreti ministeriali;
 - n) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
 - o) per modulo, l'articolazione minima dell'attività formativa tenuta da un unico docente e afferente a un unico settore scientifico-disciplinare;
 - p) per tipologia di attività formativa (taf), una delle tipologie di attività dei corsi di laurea, laurea magistrale, e laurea magistrale a ciclo unico, come definite dall'art. 10 del DM 270/04;
 - q) per forma didattica o forma di attività didattica, il metodo utilizzato per lo svolgimento di una attività formativa (lezioni frontali, laboratorio assistito, esercitazioni guidate, campo, ecc.);
 - r) per *curriculum*, l'insieme delle attività formative universitarie ed extra-universitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
 - s) per Università o Ateneo, l'Università degli studi di Sassari;
 - t) per dipartimento, la struttura su cui si fonda l'organizzazione dell'Ateneo, costituita sulla base di un progetto scientifico e didattico, in conformità con quanto previsto dall'art. 2, n. 2a, della L. 30 dicembre 2010, n. 240 e dall'art. 35 dello Statuto dell'autonomia;
 - u) per dipartimento 'di riferimento' il dipartimento al quale spetta l'organizzazione amministrativa di un corso di studio;
 - v) per dipartimento associato, un dipartimento che, unitamente con il dipartimento 'di riferimento', è contitolare di un corso di studio interdipartimentale;
 - w) per struttura di raccordo, la struttura alla quale partecipano due o più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare o di omogeneità e complementarità disciplinare e culturale, ai sensi dell'art. 2, n. 2c, della L. 30 dicembre 2010, n. 240;
 - x) per Consiglio di corso di studio e Consiglio di corsi di studio aggregati, il Consiglio competente, rispettivamente, per un singolo corso di studio o per una pluralità di corsi di studio;

- y) per Statuto, lo Statuto dell'autonomia dell'Università degli studi di Sassari emanato con DR n. 2845 del 7 dicembre 2011, pubblicato nella GU n. 298 del 23 dicembre 2011, serie generale;
- z) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- aa) per laurea specialistica, il titolo di secondo livello conseguito ai sensi del DM 3 novembre 1999, n. 509.

Art. 2. Autonomia didattica

1. Il Regolamento, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive statutarie, disciplina gli ordinamenti didattici, gli aspetti organizzativi comuni e i criteri di funzionamento dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, specializzazione, dottorato di ricerca e master universitario istituiti dall'Università degli studi di Sassari.
2. Il Regolamento disciplina le attività e i servizi di orientamento, di sostegno, di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente, stabilendo norme generali alle quali le strutture dell'Ateneo devono attenersi nei rispettivi regolamenti.
3. Il Regolamento detta norme in materia di esercizio della funzione docente e di carriera scolastica e di diritti e doveri degli studenti.
4. La parte seconda riporta gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico e specializzazione istituiti ai sensi della normativa vigente, nel rispetto dell'art. 11 del DM 270/04.
5. Per i corsi *post lauream*, relativamente a quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia agli specifici regolamenti di Ateneo che li disciplinano.

TITOLO II

I TITOLI

Art. 3. Titoli

1. Nell'ambito della propria autonomia didattica e statutaria, l'Università di Sassari rilascia i titoli di studio di laurea, laurea magistrale e diploma di specializzazione, e i titoli accademici di dottorato di ricerca e master universitari (di seguito denominati master) di primo e secondo livello.
2. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca e i master sono conseguiti al termine dei rispettivi corsi attivati dall'Ateneo secondo le norme vigenti e le modalità previste dal presente Regolamento.
3. L'Università può organizzare, ai sensi dell'art. 6 della L. 341/90, corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale, al termine dei quali è rilasciato un attestato di frequenza o un

titolo di partecipazione. Inoltre, può organizzare servizi didattici propedeutici o integrativi.

Art. 4. Crediti formativi universitari

1. Il credito formativo universitario (cfu) - di seguito denominato credito - è l'unità di misura dell'impegno complessivo richiesto a uno studente, in possesso di adeguata preparazione iniziale, per l'espletamento delle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio.
2. A un credito corrispondono 25 ore di impegno complessivo, fatte salve diverse disposizioni ministeriali. L'impegno complessivo include le ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminari e quelle relative a tutte le altre attività formative previste dai regolamenti didattici dei corsi di studio. Sono anche comprese le ore di studio e di applicazione personale necessarie per la preparazione delle prove di valutazione, e tutte le altre attività non assistite.
3. L'impegno medio richiesto annualmente a uno studente che si applichi ad attività di apprendimento a tempo pieno è fissato convenzionalmente in 60 cfu.
4. Almeno il 50% dell'impegno complessivo dello studente è riservato allo studio personale e ad altre attività formative di tipo individuale. Sono fatti salvi i casi in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

L'impegno complessivo relativo a ciascun credito formativo, in rapporto alle diverse tipologie di attività formative previste, è così determinabile:

- a) in caso di lezioni frontali o attività assistite equivalenti: almeno 5 ore e non più di 10; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da riservare allo studio individuale;
- b) in caso di esercitazioni o attività assistite equivalenti: almeno 8 ore e non più di 16; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da riservare allo studio e alla rielaborazione personale;
- c) tirocinio: 25 ore.

Il regolamento didattico di ciascun corso di studio definisce l'articolazione oraria dell'impegno complessivo per credito formativo, in rapporto alle diverse tipologie di attività previste, nel rispetto dei limiti sopra indicati.

5. Nel rispetto delle norme comunitarie, i crediti dei corsi di laurea per la formazione delle figure professionali dell'infermiere, dell'infermiere pediatrico e dell'ostetrica/o corrispondono a 30 ore di lavoro per studente. Nella classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o, a ciascuno dei crediti da acquisire con il tirocinio, i laboratori e le attività pratiche, è attribuito un valore di 30 ore.
6. I crediti assegnati a ogni attività formativa sono acquisiti con il superamento dell'esame o di altra

forma di verifica del profitto secondo le modalità definite dagli art. 34 e 35.

Art. 5. Classi di afferenza

1. I titoli di studio riportano la denominazione della classe di afferenza del corso di studio.
2. Fanno parte di una stessa classe i corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati, che condividono gli obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili. Le classi dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico sono definite dai decreti ministeriali e interministeriali di cui all'art. 1, lett. g).
3. I titoli di studio rilasciati da corsi di studio della stessa classe hanno identico valore legale, ove non sia diversamente disposto dalle leggi vigenti.
4. L'Università può istituire un corso di laurea o di laurea magistrale nell'ambito di due diverse classi (corso interclasse), se il relativo ordinamento soddisfa i requisiti di entrambe le classi. Lo studente del corso interclasse, all'atto dell'immatricolazione, indica la classe nella quale intende conseguire il titolo di studio, ma può modificare la sua scelta, che diventa definitiva solo al momento dell'iscrizione all'ultimo anno.
5. Nell'ordinamento di un corso interclasse le attività formative di base, caratterizzanti, affini e integrative delle due classi condividono almeno 120 cfu, nel caso di corsi di laurea, e 60 cfu nel caso di corsi di laurea magistrale.

Art. 6. Titoli congiunti

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del DM 270/04, l'Ateneo può stipulare accordi negoziali con università e istituti di formazione superiore, anche esteri, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studio o di alta formazione che, progettati congiuntamente, rilasciano un titolo 'congiunto' ovvero doppio o multiplo.
2. L'accordo negoziale stabilisce il programma integrato, articolato in periodi di studio di durata e contenuti definiti, da svolgere separatamente nelle diverse sedi. L'accordo, perfezionato prima dell'istituzione del corso, è sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione, previa acquisizione del parere favorevole del Senato accademico.
3. L'accordo negoziale definisce anche le modalità organizzative, le procedure amministrative riguardanti il mutuo riconoscimento delle attività formative e dei relativi crediti e le modalità per il rilascio dei titoli.
4. Nel quadro di accordi con università o istituzioni di formazione superiore estere, la durata di un corso può essere determinata in conformità a normative europee e ai requisiti per il riconoscimento dei titoli.

TITOLO III

CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE

Art. 7. Corsi di laurea

1. I corsi di laurea sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dai decreti ministeriali di cui all'art. 1, lett. g), con l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche se orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.
2. Al termine del corso di laurea è rilasciata la laurea, che dà diritto alla qualifica accademica di 'dottore'.
3. La durata normale di un corso di laurea è 3 anni. Una durata normale maggiore è consentita agli studenti iscritti 'a tempo parziale'.
4. Il conseguimento della laurea richiede l'acquisizione di 180 cfu, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una seconda lingua dell'Unione europea, oltre l'italiano, secondo le modalità disciplinate dal regolamento didattico del corso di studio.
5. In deroga al comma 3, la durata di un corso di laurea può essere diversamente fissata da specifiche normative nazionali o comunitarie.
6. Un corso di laurea può essere articolato in *curricula*. Il limite massimo di diversificazione fra i *curricula* è determinato da disposizioni ministeriali.
7. I corsi di laurea istituiti nella stessa classe devono essere sufficientemente differenziati. L'entità della differenziazione è fissata da direttive ministeriali. Se i corsi di laurea sono articolati in *curricula*, la differenziazione minima è assicurata tra ciascun *curriculum* di un corso di laurea e ognuno dei *curricula* di tutti gli altri.
8. I corsi di laurea istituiti nella stessa classe devono condividere attività formative di base e caratterizzanti comuni per almeno 60 cfu, fatta salva la suddivisione in gruppi di affinità definiti con delibera del Senato accademico. Sono comuni le attività formative, con la stessa denominazione o denominazioni dichiarate equipollenti, afferenti al medesimo settore scientifico-disciplinare.

Art. 8. Corsi di laurea magistrale

1. I corsi di laurea magistrale sono istituiti, nell'ambito delle classi individuate dai decreti di cui all'art. 1 lett. g), con l'obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
2. Al termine del corso è rilasciata la laurea magistrale, che dà diritto alla qualifica accademica di 'dottore magistrale'. La stessa qualifica spetta a coloro che hanno conseguito o conseguono la

laurea specialistica o la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al DM 509/99.

3. Un corso di laurea magistrale può essere articolato in *curricula*. Il limite massimo di diversificazione fra i *curricula* è fissato da direttive ministeriali.
4. Nel caso di più corsi di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe e articolati in *curricula*, la differenziazione minima stabilita dalle norme ministeriali è assicurata tra tutti i *curricula* di un corso e ciascun *curriculum* dell'altro.
5. La durata normale dei corsi di laurea magistrale è 2 anni. Una durata normale maggiore è consentita agli studenti iscritti 'a tempo parziale'.
6. In deroga al comma 5, la durata normale del corso di laurea magistrale può essere diversamente fissata da norme nazionali o comunitarie.
7. Per conseguire la laurea magistrale, lo studente, comunque già in possesso di laurea, deve aver acquisito 120 crediti, come da ordinamento e da regolamento didattico del corso di studio e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 34, n. 1.
8. Sono definiti corsi di laurea magistrale a ciclo unico i corsi di studio per i quali, nell'ambito dell'Unione europea, non sono previsti titoli universitari di primo livello; inoltre, lo sono i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali e all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. La loro durata normale è di 5 o 6 anni.
9. Per conseguire il titolo di laurea magistrale nei corsi a ciclo unico, lo studente deve aver acquisito 300 o 360 cfu, a seconda della classe, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 34, n. 1, a meno di specifiche norme nazionali o comunitarie.

Art. 9. Istituzione e modifica dei corsi di laurea e laurea magistrale

1. L'Ateneo istituisce e adegua i corsi di studio e gli altri corsi di cui all'art. 3, commi 1 e 2, secondo le norme di legge, nel rispetto degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, nell'osservanza dei requisiti fissati dai decreti ministeriali, e nell'ambito del sistema nazionale di accreditamento dei corsi di studio e delle strutture universitarie.
2. I corsi di laurea, laurea magistrale, e laurea magistrale a ciclo unico sono istituiti e modificati secondo le procedure definite dal DM 270/04, dai correlati provvedimenti ministeriali e dal presente Regolamento, su iniziativa di uno o più Consigli di dipartimento, e di struttura di raccordo, se istituita. Sono previamente sentite le competenti Commissioni paritetiche.
3. La proposta si inquadra nel piano di programmazione e sviluppo dell'Ateneo ed evidenzia: le esigenze culturali e professionali; le prospettive occupazionali; i docenti disponibili e le loro competenze; i dati relativi ai requisiti ministeriali e ai criteri di accreditamento; le strutture, le attrezzature e le altre risorse necessarie, disponibili e acquisibili.

4. Le delibere sono assunte previa consultazione con organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni di cui al comma 4 dell'art. 11 della L. 341/90, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.
5. L'istituzione (o la modifica dell'ordinamento) del corso di studio è deliberata dal Consiglio di amministrazione, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio degli studenti e del parere favorevole del Senato accademico. È richiesto anche il parere favorevole del Nucleo di valutazione, che redige una relazione tecnica secondo le modalità previste dalla normativa vigente ai fini del procedimento istitutivo.
6. Per corsi di studio di nuova istituzione, non derivanti dalla trasformazione di corsi di studio preesistenti, è necessario il pronunciamento favorevole del Comitato regionale di coordinamento.
7. Dopo l'approvazione del Ministero, ai sensi dell'art. 11 della L. 341/90, il Rettore, con proprio decreto, dispone l'istituzione del corso di studio, con conseguente modifica del presente Regolamento, e l'emanazione del relativo ordinamento didattico. Il corso di studio approvato, o la modifica del suo ordinamento, di norma, entra in vigore l'anno accademico successivo.
8. I corsi di studio possono essere istituiti con denominazione formulata anche in lingua straniera e prevedere che le relative attività formative si svolgano nella medesima lingua.

Art. 10. Attivazione e disattivazione dei corsi di laurea e laurea magistrale

1. Annualmente, sentiti i Consigli di corso di studio, il Consiglio di dipartimento, e il Consiglio della struttura di raccordo, con funzioni di coordinamento, propone i corsi di studio da attivare nell'anno accademico successivo.
2. Sulla base delle proposte, il Consiglio di amministrazione, entro le scadenze e secondo le procedure fissate dal Ministero, sentiti il Senato accademico e il Consiglio degli studenti, delibera i corsi di studio da attivare.
3. L'attivazione dei corsi di studio è subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa ministeriale, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale.
4. L'attivazione annuale di un corso di studio interdipartimentale che non faccia capo a una struttura di raccordo è subordinata all'approvazione, da parte di tutti i dipartimenti contitolari, di un accordo di gestione, formulato secondo le direttive dell'art. 21, n. 2, 3 e 4.
5. Venuti meno i requisiti necessari per la sua attivazione ovvero le sue finalità, un corso di studio è disattivato o soppresso con delibera dal Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico. Il Consiglio degli studenti, i Consigli di dipartimento interessati e il Consiglio della struttura di raccordo, se istituita, esprimono preventivamente il loro parere.

TITOLO IV

ALTA FORMAZIONE E FORMAZIONE CONTINUA

Art. 11. Corsi di specializzazione

1. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito, esclusivamente in applicazione della normativa nazionale o comunitaria, anche con carattere internazionale.
2. Al termine del corso di specializzazione è conferito il diploma di specializzazione che dà diritto alla qualifica accademica di 'specialista'.
3. L'istituzione dei corsi di specializzazione è disciplinata dall'art. 45 dello Statuto. I regolamenti dei corsi di specializzazione sono disposti ed emanati nel rispetto dei decreti ministeriali in vigore, recanti le pertinenti classi, o di normative specifiche.
4. Per l'ammissione a un corso di specializzazione è richiesto il possesso almeno della laurea magistrale, ovvero di un titolo di studio estero riconosciuto idoneo. L'accesso ai corsi di specializzazione è consentito anche a coloro che hanno conseguito la laurea specialistica o la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al DM 509/99. Gli specifici requisiti di ammissione ai corsi di specializzazione istituiti e attivati dall'Università sono indicati nei relativi ordinamenti didattici, formulati nel rispetto delle classi di appartenenza.
5. I decreti ministeriali determinano il numero di crediti necessari per conseguire il diploma di specializzazione. Sono fatte salve le disposizioni previste da specifiche normative nazionali e comunitarie.
6. Le scuole di specializzazione inter-ateneo sono disciplinate da appositi regolamenti didattici.
7. La disciplina amministrativa e organizzativa dei corsi di specializzazione è demandata ad un regolamento di Ateneo.

Art. 12. Dottorati di ricerca

- 1 Il dottorato di ricerca ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per l'esercizio di attività di ricerca di elevata qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati.
2. A conclusione del corso di dottorato di ricerca è rilasciato il titolo accademico di dottore di ricerca che, ai sensi della L. 240/10, art. 19, n. 8-bis, può essere abbreviato con le diciture 'Dott. Ric.' o 'Ph. D.'.
3. Per l'ammissione a un corso di dottorato di ricerca è richiesto il possesso della laurea magistrale o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle norme vigenti. L'accesso ai corsi di dottorato di ricerca è consentito anche a chi possiede una laurea specialistica o una laurea conseguita in base agli ordinamenti previgenti all'applicazione del DM

509/99.

4. L'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studio, la durata, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio sono disciplinati dalle norme legislative e regolamentari nazionali vigenti, dallo Statuto e dallo specifico regolamento di Ateneo.

Art. 13. Master universitari

1. L'Ateneo può attivare corsi a carattere di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, che si concludono con il rilascio del diploma di master di primo e di secondo livello.
2. L'attivazione di corsi di master universitario deve rispondere a esigenze formative documentate adeguatamente, anche in relazione al possibile collocamento nel mondo del lavoro. Perciò l'impostazione dei corsi è ispirata a esigenze di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.
3. Per l'ammissione al master di primo livello è necessaria almeno la laurea. Per l'ammissione al master di secondo livello è necessario il possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o della laurea conseguita in base alle normative previgenti all'applicazione del DM 509/99.
4. I corsi di master prevedono attività didattiche corrispondenti ad almeno 60 cfu, di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire e comprensive di un tirocinio funzionale ai medesimi obiettivi.
5. La durata minima dei corsi di master universitario è, di norma, un anno.
6. I master possono essere istituiti, in conformità ad accordi preventivi, in collaborazione con università italiane o estere o con altri enti pubblici o privati
7. L'istituzione dei master, gli obiettivi formativi e le modalità di accesso e di conseguimento del titolo sono disciplinati dalle norme di legge e statutarie e da apposito regolamento di Ateneo.

Art. 14. Formazione finalizzata e permanente

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 341/90, l'Ateneo sviluppa iniziative formative destinate all'educazione lungo tutto l'arco della vita, anche sulla base di opportune convenzioni con soggetti pubblici e privati, quali ordini professionali, industrie, enti di ricerca, e organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro. In rispondenza a specifiche esigenze di qualificazione nei settori professionali di pertinenza, può attivare:
 - a) corsi di perfezionamento e di alta formazione, ai quali si accede con un titolo di studio di livello universitario;

- b) corsi di aggiornamento professionale;
- c) corsi di educazione permanente e ricorrente e attività culturali per adulti;
- d) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
- e) corsi di aggiornamento del proprio personale.
- f) altri corsi in relazione a specifiche esigenze del contesto economico, sociale ed istituzionale in cui opera.

2. I corsi elencati nel comma 1 non comportano l'attribuzione di un titolo e si concludono con il rilascio di un attestato di frequenza o di partecipazione. Possono prevedere l'attribuzione di crediti eventualmente riconoscibili all'interno di altri corsi.
3. L'istituzione e l'organizzazione dei corsi di perfezionamento e di aggiornamento sono disciplinate da un regolamento di Ateneo.
4. L'Ateneo può attivare, ai sensi delle leggi vigenti, servizi didattici propedeutici o integrativi a supporto e completamento delle attività dei corsi di studio.

Art. 15. Altre attività formative

1. L'Ateneo può istituire e attivare corsi di tirocinio formativo attivo che permettono di conseguire il titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo o secondo grado in una delle classi di abilitazione previste dalla normativa vigente.
2. L'Ateneo può istituire e attivare, nel rispetto della normativa vigente, corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
3. L'Ateneo può istituire e attivare, secondo i criteri stabiliti dal Ministero, corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera per la scuola secondaria di secondo grado.

TITOLO V

LE STRUTTURE

Art. 16. Dipartimenti

1. Il Dipartimento, struttura organizzativa di base dell'Ateneo, singolarmente o in collaborazione con altri dipartimenti o con altre strutture, organizza, gestisce e promuove le attività didattiche di uno o più corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, specializzazione, dottorato, master e perfezionamento, e le altre attività di formazione, nel rispetto delle leggi, dello Statuto e delle norme regolamentari.

2. Presso l'Università di Sassari sono istituiti i seguenti dipartimenti:

- dipartimento di Agraria,
- dipartimento di Architettura, design e urbanistica,
- dipartimento di Chimica e farmacia,
- dipartimento di Giurisprudenza,
- dipartimento di Medicina clinica e sperimentale,
- dipartimento di Medicina veterinaria,
- dipartimento di Scienze biomediche,
- dipartimento di Scienze chirurgiche, microchirurgiche e mediche,
- dipartimento di Scienze della natura e del territorio,
- dipartimento di Scienze economiche e aziendali,
- dipartimento di Scienze politiche, scienze della comunicazione e ingegneria dell'informazione,
- dipartimento di Scienze umanistiche e sociali,
- dipartimento di Storia, scienze dell'uomo e della formazione.

3. Le modalità di istituzione di nuovi dipartimenti e di scioglimento di quelli esistenti sono definite dallo Statuto.

4. Per gli aspetti inerenti la didattica, fatte salve le attribuzioni della struttura di raccordo alla quale il dipartimento eventualmente afferisce, al Consiglio di dipartimento compete:

- a) formulare proposte e assumere determinazioni, da sottoporre ai Consigli di dipartimento, in ordine all'istituzione, all'attivazione, alla disattivazione, e alla soppressione di corsi di studio e degli altri corsi di cui all'art. 3, sentiti gli organi competenti;
- b) esercitare le precedenti attribuzioni anche per i corsi di studio interdipartimentali, in accordo con le altre strutture coinvolte;
- c) promuovere e sostenere, anche con la collaborazione di enti esterni, iniziative didattiche rispondenti a esigenze di formazione e qualificazione professionale, e di educazione permanente;
- d) coordinare le attività didattiche, di tutorato e di orientamento dei corsi di studio afferenti al dipartimento;
- e) deliberare il regolamento didattico di dipartimento;
- f) costituire i Consigli di corsi di studio aggregati;
- g) proporre le modifiche degli ordinamenti e dei regolamenti didattici dei corsi di studio che afferiscono al dipartimento, su iniziativa dei Consigli di corso di studio, e previa acquisizione del parere della Commissione paritetica;
- h) deliberare annualmente la programmazione didattica, sulla base delle proposte dei Consigli di corso di studio, e stabilire gli impegni didattici e i compiti organizzativi dei docenti;
- i) provvedere alla copertura degli insegnamenti e assegnare le attività integrative e di supporto

nei corsi di studio interdipartimentali, sulla base degli accordi con gli altri dipartimenti contitolari e delle richieste dei Consigli dei corsi di studio;

- j) approvare annualmente i manifesti degli studi e il calendario didattico dei corsi di studio;
- l) istituire le commissioni paritetiche studenti-docenti;
- m) esercitare tutte le altre funzioni demandate dalla legislazione vigente, dall'ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 17. Regolamento didattico di dipartimento

1. Il regolamento didattico del dipartimento disciplina le norme comuni ai corsi di studio che afferiscono al dipartimento e i meccanismi di coordinamento.
2. Il regolamento è proposto dal Consiglio del dipartimento, sentito il Consiglio della struttura di raccordo, se istituita, ed è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Il regolamento è emanato con decreto del Rettore.

Art. 18. Struttura di raccordo

1. Due o più dipartimenti, raggruppati secondo criteri di affinità disciplinare, o di omogeneità e complementarità disciplinare e culturale, possono costituire una struttura di raccordo.
2. Gli obiettivi, l'ambito interdisciplinare dei programmi coordinabili, la denominazione, l'organizzazione e il funzionamento della struttura di raccordo sono disciplinati con regolamento adottato, a maggioranza assoluta, dai Consigli dei dipartimenti interessati e approvato dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Senato accademico.
4. La struttura di raccordo coordina le attività didattiche dei corsi di studio e le altre attività formative che a essa fanno riferimento, razionalizza l'uso delle risorse e sovrintende al buon andamento della didattica.
5. La struttura di raccordo svolge le attività di supporto necessarie a garantire la tutela della qualità della didattica, organizza le attività di valutazione dei corsi di studio e formula proposte per migliorare l'efficienza e l'efficacia della didattica, anche sulla base delle indicazioni delle Commissioni paritetiche.
6. La struttura di raccordo gestisce servizi e spazi comuni necessari per lo svolgimento delle attività formative.
7. La struttura di raccordo cura la pubblicazione dei manifesti annuali e delle guide didattiche e formula il calendario delle attività didattiche, degli esami di profitto e delle prove finali.
8. La struttura di raccordo, amplificando le singole iniziative dei dipartimenti:
 - a) cura l'orientamento, il tutorato, la promozione delle attività didattiche e formative, l'internazionalizzazione e l'organizzazione di attività culturali;

- b) promuove contatti con la Società, i soggetti del territorio e del mondo del lavoro al fine di proporre opportuni adeguamenti dell'offerta formativa;
 - c) gestisce ogni altra attività che i Consigli dei dipartimento afferenti, a maggioranza assoluta, ritengano opportuno delegarle.
9. Ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, le strutture di raccordo assumono i compiti e le responsabilità conseguenti, secondo le modalità e nei limiti concertati con la regione autonoma della Sardegna, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.
10. L'Università può attivare fino a un massimo di 6 strutture di raccordo in conformità ai criteri enunciati dagli art. 46-48 dello Statuto, che ne determinano anche l'articolazione e i compiti.
11. È istituita la struttura di raccordo denominata 'facoltà' di Medicina e chirurgia, che raggruppa i dipartimenti di Medicina clinica e sperimentale, Scienze biomediche, e Scienze chirurgiche, microchirurgiche e mediche.

Art. 19. Consiglio della struttura di raccordo

1. Il Consiglio della struttura di raccordo è istituito secondo le modalità previste dello Statuto.
2. Spetta al Consiglio della struttura di raccordo:
 - a) esprimere pareri e formulare proposte relativamente all'istituzione, all'attivazione, alla modifica, alla soppressione, agli ordinamenti e ai regolamenti dei corsi di studio, degli altri corsi, e di tutte le altre attività formative che fanno capo alla struttura di raccordo, in funzione di coordinamento o su delega dei dipartimenti afferenti;
 - b) coordinare i piani della programmazione annuale delle attività didattiche, delle relative coperture e dell'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori;
 - c) coordinare e razionalizzare le attività didattiche dei corsi di laurea e di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico e degli altri corsi, proposte dai dipartimenti afferenti;
 - d) approvare i piani di gestione dei servizi comuni per la didattica;
 - e) esercitare le altre funzioni previste dalla normativa vigente o delegate dai Consigli dei dipartimenti afferenti, con delibere assunte a maggioranza assoluta.
3. Il Consiglio della facoltà di Medicina e chirurgia, in accordo con i dipartimenti interessati, coopera alla definizione delle linee generali della programmazione in ambito sanitario, partecipandovi, ove previsto. Il Consiglio assicura un adeguato raccordo con gli organi a essa preposti, ai sensi delle normative regionali e nazionali, nonché il necessario sviluppo delle strutture in cui è articolata l'attività formativa in ambito biomedico e sanitario.

Art. 20. Corsi di studio

1. Il corso di studio è la struttura fondamentale dell'offerta formativa dell'Ateneo. I corsi di studio sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici.
2. Fatte salve diverse disposizioni ministeriali, ogni corso di studio afferisce a un dipartimento 'di riferimento' che ne definisce e attua la programmazione didattica, anche in collaborazione con altri dipartimenti. L'afferenza del corso di studio è stabilita dall'ordinamento didattico.
3. Il dipartimento 'di riferimento' di un corso di studio è quello al quale fanno capo i docenti dei settori scientifico-disciplinari cui si riferisce la maggior parte dei cfu degli insegnamenti presenti nel regolamento didattico del corso medesimo.
4. Se il corso di studio non è interdipartimentale, ai sensi dell'art. 21, il dipartimento 'di riferimento' è l'unico responsabile dell'attribuzione della docenza per le attività formative e del sostenimento delle attività didattiche integrative e di supporto.

Art. 21. Corsi di studio interdipartimentali

1. Un corso di studio è considerato interdipartimentale se, istituito sulla base di un progetto interdisciplinare, afferisce a più dipartimenti che insieme contribuiscono alla sua sostenibilità e ne sono contitolari. Il dipartimento che ha la responsabilità amministrativa del corso è il dipartimento 'di riferimento', gli altri sono denominati 'associati'.
2. Ognuno dei dipartimenti contitolari contribuisce alle attività didattiche, incluse quelle integrative, sulla base di un accordo di gestione, recepito anche dal regolamento didattico e approvato dai rispettivi Consigli, con riferimento alla durata normale del corso di studio.
3. L'accordo definisce l'impegno di ogni dipartimento contitolare in termini di docenza (numero di cfu per ambito disciplinare e relativi settori scientifico-disciplinari da attivare, quota ai fini del computo dei requisiti quantitativi di docenza; didattica integrativa, ecc.), di personale, laboratori e spazi, e la modalità di ripartizione delle eventuali risorse destinate al corso di studio.
4. Annualmente i dipartimenti contitolari, rinnovano ed eventualmente aggiornano l'accordo di gestione. Tale atto è condizione necessaria per l'attivazione del corso di studio da parte degli organi accademici e un impegno da rispettare nelle deliberazioni dei dipartimenti interessati.
5. Ai fini delle intese di cui al comma 3, la struttura di raccordo esercita le funzioni di coordinamento per i corsi di studio interdipartimentali che a essa fanno capo.
6. Il regolamento didattico del corso di studio può prevedere che, ai fini dell'organizzazione, ogni dipartimento contitolare nomini un suo delegato, con diritto di partecipare alle sedute del Consiglio del corso di studio.
7. L'afferenza di un corso di studio ha durata pari almeno alla durata normale del corso. L'afferenza

è rivista periodicamente, secondo le normative vigenti, in relazione alle variazioni intervenute nella composizione del corpo accademico, se richiesto da un dipartimento interessato, oppure su iniziativa del Rettore, del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione.

Art. 22. Consiglio di corso di studio

1. Presso i dipartimenti e le strutture di raccordo sono istituiti i Consigli di corso di studio con composizione e compiti determinati dallo Statuto.
2. Al Consiglio di corso di studio spetta:
 - a) proporre le modifiche dell'ordinamento didattico del corso di studio;
 - b) aggiornare gli obiettivi formativi del corso di studio; indicare i percorsi didattici adeguati a conseguirli e assicurare la coerenza dei *curricula* proposti;
 - c) proporre il regolamento didattico del corso di studio, il manifesto degli studi e la programmazione didattica;
 - d) determinare i requisiti di ammissione al corso di studio, quantificare i debiti formativi nei corsi di laurea e proporre le relative attività propedeutiche e integrative;
 - e) predisporre e coordinare le attività didattiche e tutoriali del corso di studio;
 - f) assicurare la fruizione degli strumenti tecnici e scientifici per lo svolgimento delle attività formative e proporre la ripartizione dei contributi destinati alle attività di laboratorio e alle altre attività pratiche;
 - g) approvare i piani di studio, il riconoscimento dei crediti e le altre pratiche riguardanti la carriera degli studenti di competenza del corso di studio;
 - h) curare la corrispondenza tra la durata normale e quella reale degli studi attraverso attività tutoriali e di monitoraggio;
 - i) determinare eventuali forme di verifica dei crediti acquisiti dagli studenti in periodi di tempo superiori a quelli fissati dal regolamento e l'eventuale obsolescenza;
 - j) esercitare ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, fatto salvo il caso di delega alle commissioni di cui al comma 3;
3. Il Consiglio del corso di studio può istituire commissioni con compiti istruttori e funzionali alla semplificazione e all'efficacia della gestione didattica. A esse può attribuire deleghe specifiche in relazione a piani di studi, passaggi, trasferimenti, riconoscimento crediti, e ogni altra competenza di cui alla lettera j) del comma 2.
4. Il regolamento può prevedere che le commissioni di cui al comma 3 possano operare tramite mezzi di comunicazione a distanza. È comunque assicurata la rappresentanza degli studenti.

Art. 23. Consigli di corsi di studio aggregati

1. I Consigli di dipartimento, d'intesa fra loro nel caso di corsi di studio interdipartimentali, con il

parere favorevole delle strutture di raccordo, se esistenti, oppure singolarmente, possono istituire Consigli di corsi di studio aggregati.

2. Il Consiglio di corsi di studio aggregati presiede alle attività di più corsi di studio della stessa classe o di classi affini, anche in via di disattivazione o disattivati, articolati sequenzialmente (triennali e magistrali di continuità) e/o orizzontalmente (solo triennali ovvero solo magistrali) o secondo altre possibili combinazioni (ad es. triennali e una o più magistrali a ciclo unico o più magistrali a ciclo unico da sole), purché riconducibili a una comune area scientifico-culturale.
3. I Consigli di corsi di studio aggregati sostituiscono i singoli Consigli di corso di studio, di cui assumono tutte le competenze.

Art. 24. Commissioni paritetiche studenti-docenti

- 1 Presso i dipartimenti e le strutture di raccordo, secondo le modalità individuate dallo Statuto, sono istituite le Commissioni paritetiche studenti-docenti, denominate anche Commissioni paritetiche.
2. Alla Commissione paritetica studenti-docenti spetta:
 - a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità;
 - b) effettuare valutazioni, verifiche e rilevazioni statistiche delle attività didattiche e di servizio dei docenti a favore degli studenti e individuare gli indicatori per l'analisi dei risultati;
 - c) proporre al Consiglio del dipartimento, o della struttura di raccordo, iniziative atte a migliorare l'organizzazione della didattica;
 - d) formulare pareri al Consiglio del dipartimento, o della struttura di raccordo, in merito all'attivazione e alla soppressione di corsi di studio, e ai loro ordinamenti e ai regolamenti didattici;
 - e) valutare la congruenza dei crediti assegnati alle varie attività formative sia con gli specifici obiettivi formativi programmati, sia con i relativi programmi adottati;
 - f) formulare pareri sulle relazioni relative all'andamento delle attività didattiche.
 - g) esercitare ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente.
3. Le Commissioni paritetiche sono inserite nel sistema di assicurazione della qualità dell'Ateneo. In particolare, si esprimono in merito alla valutazione e formulazione di proposte di miglioramento che confluiscono in una relazione da allegare alla scheda unica annuale dei corsi di studio.
4. Le Commissioni paritetiche dei dipartimenti 'di riferimento' e associati collaborano a vicenda per le funzioni relative ai corsi di studio interdipartimentali.

TITOLO VI

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Art. 25. Ordinamenti didattici

1. Gli ordinamenti didattici sono approvati all'atto dell'istituzione dei corsi di studio, secondo le modalità indicate nell'art. 9. Ogni modifica dell'ordinamento richiede procedure analoghe a quelle seguite per l'approvazione.
2. Per l'elenco delle attività formative dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico si fa riferimento ai rispettivi decreti ministeriali riguardanti le classi.

Art. 26. Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. I regolamenti didattici dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, redatti in modo da favorire il rilascio del supplemento al diploma, descrivono in modo dettagliato:
 - a) le attività didattiche del corso di studio, in conformità al relativo ordinamento, quale definito nella parte seconda del presente Regolamento;
 - b) le norme che disciplinano l'organizzazione e lo svolgimento del corso di studio.
2. Il regolamento didattico può disporre che il corso di studio si articoli in *curricula*, ma né la denominazione del corso di studio né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento.
3. Il regolamento didattico è approvato dal Consiglio del dipartimento 'di riferimento', su proposta del Consiglio del corso di studio. Le Commissioni paritetiche competenti sono previamente tenute a esprimere il loro parere. L'approvazione finale spetta al Senato accademico, dopo acquisizione del parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
4. Nel rispetto delle norme statutarie, delle linee guida ministeriali, della libertà di insegnamento e del presente Regolamento, il regolamento didattico di un corso di studio, anche ai fini della trasparenza e della comparabilità dell'offerta formativa, riporta:
 - a) la denominazione, la classe di appartenenza, e gli obiettivi formativi del corso di studio;
 - b) la ripartizione delle ore corrispondenti a un credito in ore di didattica assistita e ore riservate allo studio personale o ad altro impegno di tipo individuale, a seconda della forma di attività didattica;
 - c) l'elenco, per anno di corso e per *curriculum*, delle attività formative che definiscono il percorso formativo (insegnamenti, seminari, tirocini, progetti, tesi, ecc.).
 - d) per ogni attività formativa presente nell'elenco:
 - gli obiettivi formativi specifici;
 - la tipologia di attività (taf), se di base, caratterizzante, affine o integrativa, a scelta dello studente, prova finale, lingua straniera, altre;

- l'eventuale articolazione in moduli;
- l'ambito disciplinare e il settore (o i settori) scientifico-disciplinare(i), coerentemente con l'ordinamento didattico;
- il numero di crediti totali, possibilmente distinti per forma di svolgimento della didattica (lezioni frontali, esercitazioni d'aula, campo, seminari, attività di laboratorio, ecc.) e il numero di ore assistite corrispondenti;
- le eventuali propedeuticità;
- la modalità di somministrazione della didattica, se in presenza o a distanza;
- la modalità di frequenza e le eventuali modalità sostitutive;
- i dettagli delle modalità di esame o di verifica,
- la lingua (se diversa dall'italiano).

5. I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano anche i seguenti aspetti:

- a) i criteri d'accesso, le conoscenze ritenute indispensabili per un proficuo accesso al corso di studio, le modalità e i tempi delle prove mediante le quali è verificata la loro sussistenza;
- b) gli obblighi formativi aggiuntivi, le eventuali attività didattiche propedeutiche e di recupero;
- c) il riconoscimento dei crediti acquisiti in altri corsi di studio o in altre università o per il conseguimento di un altro titolo;
- d) le caratteristiche della prova finale;
- e) le altre disposizioni sugli obblighi degli studenti;
- f) le tipologie e le modalità del tutorato didattico;
- g) le eventuali modalità organizzative per studenti 'a tempo parziale';
- h) la presentazione e l'adeguamento dei piani di studio, se previsti;
- i) i docenti del corso di studio e l'attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del corso di studio.

6. Gli insegnamenti sono mono- o multi-disciplinari, a seconda che le attività siano svolte nell'ambito di uno o più settori scientifico-disciplinari. Un insegnamento si può articolare in moduli anche di diverso peso. I crediti assegnati a ciascuna attività formativa sono determinati in numeri interi.

7. In conformità alla normativa vigente, per le attività formative di base e caratterizzanti, a ogni modulo corrispondono, di norma, non meno di 6 crediti, o comunque non meno di 5, previa autorizzazione del Senato accademico a livello di Ateneo. Deroghe sono ammesse nei casi di oggettiva incompatibilità con la tabella della classe di afferenza, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione al riguardo, o per corsi di studio che prevedano il rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto con atenei esteri.

8. Per le attività formative affini e integrative è possibile prevedere moduli con meno di 6 cfu, ovvero non meno di 5 cfu, con delibera motivata dei Consigli di dipartimento.

9. I corsi di laurea magistrali in Medicina e chirurgia, e Odontoiatria e protesi dentaria, e i corsi di laurea e laurea magistrale per le professioni sanitarie si conformano alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari che li disciplinano.
10. Il regolamento didattico può prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti dallo studente.
11. I regolamenti possono prevedere il numero minimo di crediti (o i crediti riferiti ad attività formative specifiche) da acquisire in tempi predeterminati, eventualmente anche come condizione necessaria per l'iscrizione all'anno di corso successivo. Condizioni diverse sono comunque fissate per gli studenti impegnati 'a tempo parziale'.
12. I regolamenti didattici dei corsi di studio, con il parere favorevole della Commissione paritetica, attestano la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. Se il parere non è favorevole, la decisione è rimessa al Senato accademico.
13. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono sottoposti a revisione periodica per quanto riguarda il numero di crediti assegnati a ogni attività formativa.
14. I regolamenti didattici dei corsi di studio 'inter-ateneo' sono approvati ed emanati sulla base delle convenzioni stabilite con l'università o istituto universitario che funge da sede amministrativa del corso.

Art. 27. Piani di studio

1. Se previsto dal regolamento didattico del corso di studio, lo studente può presentare un piano di studio indicato dal manifesto o un piano di studio diverso (piano di studio individuale). Il regolamento didattico ne disciplina le modalità di presentazione e di approvazione da parte del Consiglio o della commissione delegata.
2. La scelta degli insegnamenti deve ricadere su attività formative commisurate al numero di crediti previsti nel regolamento didattico di riferimento. In totale, devono permettere l'acquisizione di un numero di crediti non inferiore a quello necessario per il conseguimento del titolo.
3. Esami aggiuntivi, non valutabili ai fini del conseguimento del titolo, rimangono registrati nella carriera dello studente come 'sovrannumerari' e possono essere oggetto di successivi riconoscimenti ai sensi della norme in vigore. Il loro voto non rientra nel computo della media degli esami di profitto.
4. Ai fini del riconoscimento di crediti conseguente a trasferimenti od opzione per corsi di studio attivi, ai sensi dell'art. 54, il Consiglio di corso di studio può autorizzare piani di studio sulla base della conformità all'ordinamento didattico.
5. Per quanto riguarda le attività formative scelte autonomamente dallo studente (art. 10, n. 5a, del DM 270/04) i regolamenti didattici dei corsi di studio assicurano la libertà di scelta tra gli

insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti nelle discipline di base, ove previste, e caratterizzanti.

6. Le attività a scelta autonoma non possono reiterare i contenuti di altre attività formative presenti nel piano di studio e devono essere coerenti con il progetto didattico. È pertanto richiesta l'approvazione del Consiglio di corso di studio o della commissione delegata. Il Consiglio di corso di studio può individuare una lista di attività giudicate coerenti con il progetto didattico. In tal caso, l'approvazione può aver luogo in via amministrativa.
7. Non è consentito incrementare il numero di crediti previsti per un'attività formativa curricolare, al fine di attribuire crediti per attività a scelta autonoma.
8. Lo studente che sceglie un'attività formativa erogata da un corso di studio a numero programmato è tenuto a chiedere l'approvazione anche al competente Consiglio di corso di studio.
9. Il piano di studio prescelto resta valido per tutta la durata del corso di studio. I Consigli di corso di studio regolamentano la possibilità di revisione.

Art. 28. Ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale

1. Per l'ammissione a un corso di laurea è richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio equipollente conseguito all'estero, riconosciuto tale.
2. Gli ordinamenti didattici richiedono anche il possesso o l'acquisizione di una adeguata preparazione iniziale. I regolamenti didattici definiscono in modo chiaro le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le procedure per la verifica, comunque obbligatoria, in relazione alle specifiche esigenze e caratteristiche dei corsi di studio.
3. Se la verifica non è positiva, allo studente sono assegnati obblighi formativi aggiuntivi, specificati nei regolamenti didattici dei corsi di laurea, da soddisfare comunque nel primo anno di corso. Gli stessi regolamenti disciplinano le modalità di verifica relative a tali obblighi e le conseguenze legate al loro mancato soddisfacimento ai fini del proseguimento nel percorso formativo.
4. I corsi di studio possono organizzare attività propedeutiche alla verifica della preparazione iniziale e attività finalizzate all'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi.
5. I corsi di studio possono organizzare attività formative in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore e, in tale contesto, anticipare la prova di accertamento, che, a tutti gli effetti, è valida per la verifica della preparazione iniziale.
6. Per gli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato, il Consiglio di corso di laurea determina le modalità di verifica della preparazione iniziale.
7. Per l'ammissione a un corso di laurea magistrale è richiesto il possesso della laurea, o del

diploma universitario di durata triennale, oppure di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

8. Nei corsi di laurea magistrale per i quali non è previsto il numero programmato dalla vigente normativa in materia di accesso ai corsi universitari, l'ordinamento didattico stabilisce specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e di una adeguata preparazione personale da parte dello studente.
9. Sono requisiti curriculari il titolo di laurea conseguito in determinate classi con un determinato numero di crediti formativi riferiti ad insiemi di settori scientifico-disciplinari. Possono anche essere indicati corsi o classi di laurea che soddisfano automaticamente i requisiti. In difetto di requisiti, il corso di laurea magistrale individua le necessarie integrazioni curriculari, che devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale.
10. I regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale definiscono le procedure per la verifica dell'adeguatezza della preparazione iniziale e disciplinano i casi di esonero.
11. Per agevolare l'accesso alla laurea magistrale, l'immatricolazione può essere consentita anche ad anno accademico iniziato, previo conseguimento del titolo di studio richiesto e nel rispetto delle norme del Manifesto generale. Il corso di studio consente la verifica dell'adeguatezza della preparazione iniziale anche a coloro che possono fruire di tale opportunità, fatte salve specifiche esigenze connesse alla programmazione degli accessi.
12. Per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico occorre il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, ai sensi dell'art. 6, n. 3.
13. Fino alla definizione di norme ministeriali specifiche, nel rispetto delle disposizioni vigenti, il Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Senato accademico, su proposta dei dipartimenti, o delle strutture di raccordo, può deliberare la limitazione degli accessi a corsi di laurea e di laurea magistrale individuati ai sensi dell'art. 2, n. 1, della L. 264/99.
14. La proposta di programmazione, debitamente motivata, con l'indicazione del numero di posti disponibili per l'anno accademico di riferimento, e corredata della relazione del Nucleo di valutazione, è sottoposta all'autorizzazione del Ministero.
15. Per i corsi di laurea magistrale a programmazione nazionale si applicano le disposizioni emanate annualmente dal Ministero.

Art. 29. Internazionalizzazione

1. L'Ateneo persegue l'obiettivo dell'internazionalizzazione dell'offerta formativa. A tal fine promuove iniziative didattiche quali quelle descritte nei commi seguenti, definite genericamente 'corsi di studio internazionali'.
2. I corsi di studio 'in lingua straniera' erogano le attività formative, le prove di verifica, e la prova

finale in lingua straniera, anche nell'ambito di progetti di sperimentazione in tema di internazionalizzazione, ma senza necessità di accordi negoziali con altre istituzioni. In tal caso, il titolo rilasciato riporta la denominazione del corso anche in lingua straniera come indicato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

3. Sono corsi di studio internazionali 'di ateneo' i corsi di studio istituiti e attivati autonomamente dall'Università di Sassari, per i quali l'Ateneo organizza percorsi formativi attraverso convenzioni con uno o più atenei esteri. Gli studenti in mobilità che seguano i programmi previsti, eventualmente gli iscritti a un *curriculum*, possono conseguire, oltre al riconoscimento dei crediti, anche uno o più titoli stranieri in relazione alle attività svolte.
4. I corsi di studio 'inter-ateneo' sono attivati congiuntamente con atenei stranieri partner e prevedono, ai sensi dell'art. 6, il conferimento congiunto di uno o più titoli a tutti gli studenti iscritti.
5. L'Ateneo promuove l'attivazione di corsi di dottorato, di specializzazione, di master e di perfezionamento con carattere di internazionalità.
6. L'Ateneo organizza corsi intensivi su temi di particolare attualità culturale, scientifica o tecnologica, secondo lo schema delle *Summer School* e *Winter School* internazionali, in accordo a procedure disciplinate da un apposito regolamento.
7. I percorsi internazionali sono soggetti alle stesse norme di Ateneo per l'assicurazione interna della qualità.

Art. 30. Didattica a distanza

1. I corsi di studio possono attivare modalità di didattica a distanza, per tutto l'insieme o per una parte delle attività formative curriculari, con l'utilizzo di tecnologie tali da consentire la partecipazione attiva degli studenti e la loro interrelazione con i docenti.
2. La modalità a distanza per un corso di studio è specificata nell'ordinamento didattico all'atto della proposta di istituzione.
3. L'attivazione di singoli insegnamenti con la modalità a distanza è di pertinenza del regolamento didattico del corso di studio ed è specificata in sede di programmazione annuale della didattica.

TITOLO VII

PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Art. 31. Manifesti annuali degli studi e guide didattiche

1. L'insieme dei corsi di studio e degli altri corsi attivati annualmente costituisce l'offerta formativa.

2. Il manifesto annuale degli studi (manifesto) descrive l'organizzazione di un corso di studio e porta a conoscenza degli studenti le norme del regolamento didattico, specificandole se necessario.
2. Nel rispetto del presente Regolamento, del regolamento didattico del corso di studio e delle altre norme, il manifesto, su proposta dei rispettivi Consigli di corso di studio, è predisposto:
 - a) per i corsi di studio dipartimentali, dal dipartimento 'di riferimento',
 - b) per i corsi di studio interdipartimentali, dal dipartimento 'di riferimento', in osservanza dell'accordo di cui all'art. 21, o dalla struttura di raccordo, se istituita.
3. Il manifesto indica i requisiti di ammissione al corso di studio, comprese le eventuali condizioni, e modalità di accesso, se è applicabile la disciplina prevista dalla L. 2 agosto 1999, n. 264.
4. Il manifesto riporta il piano di studio del corso di studio con i relativi insegnamenti. Inoltre, specifica le propedeuticità, i periodi di inizio e di svolgimento delle attività, gli obblighi di frequenza, la distribuzione degli appelli d'esame, i termini per la presentazione delle proposte di piani di studio individuali, se previsti, e ogni altra indicazione ritenuta utile.
5. Le modifiche al manifesto possono essere deliberate, esclusivamente per motivi eccezionali, con le stesse procedure previste per l'approvazione.
6. L'Ateneo pubblica il Manifesto generale degli studi (Manifesto generale) recante l'elenco dei corsi di studio attivati e le procedure amministrative richieste per l'immatricolazione e il rinnovo dell'iscrizione all'Università, con le condizioni, gli adempimenti, le modalità, i termini previsti, ivi compreso il riferimento alla normativa sulle tasse e sui contributi. Il Manifesto generale, predisposto in conformità alle direttive ministeriali, statutarie e regolamentari d'Ateneo, è approvato dal Senato accademico.
7. Il Manifesto generale è reso pubblico e diffuso per via telematica.
8. I dipartimenti 'di riferimento' e le strutture di raccordo predispongono le guide didattiche (guide) dei corsi di studio e ne curano la diffusione per via telematica.
9. La guida riporta il manifesto del corso di studio e il *syllabus* di ogni insegnamento o attività formativa, comprendente il programma dettagliato, corredato dei dati di cui all'art. 26, comma 5 lett. c), i prerequisiti, i recapiti e l'orario di ricevimento del docente, le indicazioni sugli esami di profitto, i testi consigliati e quanto altro richiesto ai fini del conseguimento del titolo di studio.
10. La guida dedica adeguato spazio alla rappresentanza studentesca, ai suoi compiti e alle sue attività, e ne indica i rispettivi riferimenti.
11. Ogni eventuale variazione delle informazioni presenti nella guida didattica deve essere pubblicizzata per tempo e in modo adeguato.
12. Il dipartimento può far confluire i manifesti e le guide dei corsi di studio in un manifesto degli

studi di dipartimento e una guida di dipartimento. La struttura di raccordo può operare allo stesso modo.

Art. 32. Calendario didattico

1. L'anno accademico decorre dal 1° novembre al 31 ottobre; di norma è articolato in due periodi detti semestri. L'inizio delle attività didattiche, di norma, è fissato al 1° ottobre, con l'eccezione delle attività propedeutiche e delle prove di verifica delle conoscenze in ingresso.
2. Con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attività didattiche, il dipartimento 'di riferimento', o la struttura di raccordo, approva e pubblica il calendario didattico valido per il corso di studio. Il calendario didattico definisce le date di inizio e fine delle lezioni, le interruzioni, i periodi destinati allo svolgimento degli esami, e tutte le scadenze relative alle attività didattiche.
3. I calendari delle lezioni e degli esami sono emanati dal direttore del dipartimento 'di riferimento', o dal presidente della struttura di raccordo, o su delega, dal presidente del Consiglio di corso di studio, sentiti i docenti interessati, nel rispetto dei criteri generali definiti dal presente Regolamento.
4. Ogni attività didattica, di norma, si svolge nell'arco di un semestre. Il calendario didattico deve prevedere una ripartizione equilibrata degli insegnamenti tra il primo e il secondo semestre.
5. Il calendario didattico individua tre distinti periodi (sessioni) per lo svolgimento degli esami, con un totale di almeno sei appelli, avendo cura di evitare la loro sovrapposizione con i periodi dedicati alla didattica. Il calendario degli esami di profitto è fissato e reso pubblico entro il 30 settembre di ogni anno.
6. L'intervallo fra due appelli della stessa sessione deve essere di almeno 14 giorni. Le date degli appelli per insegnamenti dello stesso anno di corso non possono coincidere. Il calendario è organizzato in modo da distanziare il più possibile, all'interno della sessione, le prove di esame dello stesso anno di corso.
7. Possono essere previsti appelli straordinari opportunamente distribuiti lungo l'anno, possibilmente in periodi di sospensione delle lezioni. Inoltre, possono essere programmati appelli riservati a studenti 'fuori corso', ripetenti, laureandi, e studenti 'in corso' che non abbiano più obblighi di frequenza di insegnamenti. Fatta salva la possibilità di partecipare a tutti gli altri appelli senza limitazioni, lo studente è ammesso agli appelli riservati solo se in possesso dei requisiti necessari. Gli appelli straordinari sono fissati con un preavviso di almeno sette giorni.
8. Per le prove finali sono previste almeno quattro sedute. I manifesti degli studi e i calendari didattici possono riportare solo i periodi nei quali hanno luogo le prove finali. Le date sono fissate, comunicate agli uffici e rese pubbliche dai dipartimenti, o dalle strutture di raccordo, anche attraverso forme telematiche, in tempo utile per permettere agli studenti di poter

presentare domanda di ammissione entro i termini stabiliti dal regolamento per le carriere degli studenti.

9. I dipartimenti e le strutture di raccordo disciplinano la sospensione delle attività didattiche al fine di tutelare, per i docenti e per gli studenti, l'esercizio del diritto-dovere di partecipazione agli organi collegiali

Art. 33. Programmazione didattica

1. Definita l'offerta formativa annuale, le strutture didattiche ricorrono alla programmazione per far fronte alle esigenze dei corsi di studio e degli altri corsi di loro competenza.
2. La programmazione didattica, proposta dai Consigli di corso di studio e approvata dai Consigli di dipartimento, specifica gli insegnamenti da attivare nell'anno accademico successivo e le modalità delle relative coperture. Stabilisce, inoltre, le mutuazioni, gli sdoppiamenti e le equipollenze di insegnamenti.
3. Il Consiglio di dipartimento provvede all'attribuzione dei compiti didattici istituzionali dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato, utilizzando criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi.
4. Per gli insegnamenti e le attività didattiche integrative che non è possibile attribuire come obblighi istituzionali, i Consigli di dipartimento attivano le procedure definite nel regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi di insegnamento.
5. Per i corsi di studio interdipartimentali che non fanno capo a una struttura di raccordo, i Consigli dei dipartimenti 'di riferimento' definiscono la programmazione didattica tenendo conto delle richieste formulate dai Consigli dei corsi di studio e dell'accordo di cui all'art. 21. Ognuno dei dipartimenti contitolari delibera in merito agli insegnamenti e alle attività didattiche integrative di sua competenza. Il dipartimento 'di riferimento' recepisce le deliberazioni dei dipartimenti associati.
6. Laddove istituita, la struttura di raccordo coordina la programmazione didattica dei corsi di studio che a essa fanno riferimento. Approvato il piano, i Consigli dei dipartimenti provvedono all'attribuzione, come compiti didattici istituzionali, degli insegnamenti e delle attività didattiche integrative di loro competenza. I regolamenti delle strutture di raccordo definiscono le procedure per la copertura di insegnamenti e attività didattiche integrative che non è possibile attribuire come compiti didattici istituzionali.
7. La mutuazione è deliberata sentito il docente responsabile dell'insegnamento. Se l'insegnamento fa capo ad altro dipartimento, è richiesta l'esplicita approvazione di quest'ultimo, unitamente con l'indicazione delle condizioni riservate agli studenti. La mutuazione riveste carattere di eccezionalità e, comunque, si attua fra corsi di studio dello stesso livello, previo

accertamento della funzionalità rispetto ai percorsi didattici. Per le mutazioni di (o da) insegnamenti di corsi di laurea magistrale a ciclo unico, si tiene conto dell'anno di collocazione degli insegnamenti nei percorsi formativi.

8. Gli insegnamenti sono sdoppiati in relazione alla numerosità degli iscritti. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati per un medesimo corso di laurea o di laurea magistrale sono tenuti a concordare e coordinare i programmi d'insegnamento e di esame per non creare disparità nell'impegno di studio richiesto agli studenti.
9. Il ricorso a docenti esterni all'Ateneo per la copertura di insegnamenti, da attuare attraverso le procedure e nei limiti previsti dalla normativa in vigore, è limitato ai casi di assoluta necessità al fine di assicurare il rispetto dei regolamenti didattici.
10. Ai sensi dell'art. 23, comma r, della L. 240/10, l'Università attiva contratti per attività di insegnamento con esperti di alta qualificazione in possesso di un 'significativo' *curriculum* scientifico o professionale. Il Nucleo di valutazione esprime il parere sulla congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei docenti proposti
11. Per ragioni di uniformità e trasparenza, la programmazione didattica di ogni corso di studio e le deliberazioni conseguenti, ai fini delle coperture, sono tempestivamente rese pubbliche attraverso i siti web.
12. Ai ricercatori sono assegnati i compiti didattici integrativi, fra i quali rientrano lo svolgimento di seminari e di esercitazioni, la partecipazione alle Commissioni degli esami di profitto e di laurea, la guida nell'elaborazione delle tesi di laurea, e le attività di tutorato e orientamento. Ai ricercatori può essere attribuita la responsabilità di corsi di insegnamento.

TITOLO VIII

VERIFICHE DEL PROFITTO E PROVE FINALI

Art. 34. Esami e verifica del profitto

1. Gli esami di profitto previsti per i corsi di laurea e laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione, possono essere sostenuti solo al termine delle relative attività e nel rispetto delle propedeuticità. I regolamenti didattici dei corsi di studio individuano sempre le modalità e i soggetti responsabili della verifica.
2. Gli esami consistono in una prova orale oppure scritta, oppure in una prova scritta e una orale. Possono essere adottate altre modalità, basate su prove multiple orali, scritte, pratiche, o loro combinazioni, anche distribuite lungo l'arco del periodo didattico (prove *in itinere*). Le prove *in itinere* singolarmente non conferiscono crediti; il loro eventuale esito negativo non preclude l'ammissione all'esame finale.

3. Lo studente ha diritto a una valutazione imparziale tramite prove d'esame trasparenti e coerenti con il programma, gli obiettivi e le modalità di svolgimento delle attività formative. Le modalità di svolgimento degli esami di profitto sono adeguatamente pubblicizzate. Le prove orali sono pubbliche. È pubblica la comunicazione del voto finale ed è pubblico l'esito della prova scritta, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali.
4. Per il conseguimento della laurea non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto. Per le lauree magistrali il limite massimo è di 12 esami. Nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, di durata normale di cinque o sei anni, il numero massimo di esami è fissato rispettivamente in 30 e 36. Le competenze informatiche, le conoscenze linguistiche, i tirocini e la prova finale sono esclusi dal computo del numero di esami o valutazioni finali, mentre le attività a scelta autonoma dello studente sono conteggiate come un solo esame.
5. In nessun caso lo studente può sostenere una seconda volta, neppure nell'ambito delle attività a scelta autonoma, un esame già superato e verbalizzato, anche se ne sia stato modificato il programma.
6. Non è consentito modificare le modalità di svolgimento dell'esame nel corso dell'anno, se non per motivi eccezionali, riconosciuti tali dal Consiglio del corso di studio.
7. Agli studenti portatori di dsa (disturbi specifici dell'apprendimento), certificati ai sensi della L. 170/10, sono garantite adeguate forme di verifica e di valutazione, anche attraverso il ricorso a provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica, secondo quanto indicato dalle linee guida allegate al DM 12 luglio 2011.
8. Sia nelle prove scritte, sia nelle prove orali, lo studente può ritirarsi e non accettare il voto.
9. Gli appelli d'esame e le altre verifiche del profitto hanno inizio nella data fissata e sono portati a compimento con continuità. Deroghe debitamente motivate sono autorizzate dal direttore di dipartimento, o dal presidente della struttura di raccordo, se istituita, che ne dà tempestivo avviso agli studenti.
10. La valutazione finale di profitto comporta un voto unico anche se le attività formative sono articolate in moduli o l'esame è integrato per più insegnamenti. La votazione è espressa in trentesimi. L'esame è superato con un voto di almeno 18/30. Nel caso di votazione massima (30/30), la Commissione può concedere la lode.
11. I regolamenti didattici dei corsi di studio individuano le attività formative per le quali l'esito positivo della verifica del profitto con non dà luogo a votazione, ma a un' idoneità.
12. Lo studente ha il diritto di conoscere i criteri di valutazione della propria prova d'esame, di prendere visione dell'elaborato scritto e di essere informato sulle sue modalità di correzione. Il giudizio della Commissione è, in ogni caso, insindacabile.

13. Anche ai fini del rilascio delle certificazioni, l'Ateneo adotta la verbalizzazione digitale degli esami, come obbligo di legge disciplinato da un regolamento d'Ateneo, in accordo al quale:
 - a) lo studente è obbligato a iscriversi all'esame per via telematica;
 - b) lo studente può decidere se accettare o rifiutare il voto;
 - c) l'esito dell'esame è certificato dal presidente della commissione con la sottoscrizione del verbale digitale, che è archiviato secondo le modalità prescritte per la documentazione digitale.
14. Gli appelli di esame e le prove intermedie, se previste, non possono essere anticipati. Eventuali modifiche nel calendario degli esami sono comunicate dalle strutture didattiche con tempestività e attraverso tutti i mezzi a disposizione.
15. Fatte salve le riserve di cui all'art. 32, n. 7, in ogni sessione, lo studente, purché in regola con la posizione amministrativa, nel rispetto della propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dai regolamenti didattici, può sostenere senza alcuna limitazione esami e prove di verifica che si riferiscano comunque ad attività formative già concluse.
16. Lo studente che intende conseguire la laurea o la laurea magistrale o la laurea magistrale a ciclo unico non può sostenere esami di profitto nei sette giorni precedenti la seduta già fissata per la prova finale.
17. I docenti forniscono agli studenti, anche mediante i siti web, esaurienti informazioni relative al programma, all'esame, al materiale didattico, e alle precedenti prove d'esame, se la prova è scritta.
18. I Consigli di corso di studio e le Commissioni paritetiche esercitano il controllo sulle modalità delle verifiche e sui criteri di valutazione.
19. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono composte da almeno due membri, di cui uno è il docente responsabile della disciplina. o dell'attività e gli altri sono professori o ricercatori del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settori affini, oppure cultori della materia.
20. In caso di prove d'esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati tutti i docenti titolari degli insegnamenti o moduli fanno parte della Commissione e partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente. Il presidente è indicato nell'atto di nomina.
21. Le Commissioni sono nominate, per l'intero anno accademico, dal direttore del dipartimento 'di riferimento', o dal presidente della struttura di raccordo. I regolamenti disciplinano le modalità di sostituzione dei componenti delle Commissioni di esame, in caso di assenza o impedimento.
22. I cultori della materia devono essere in possesso di laurea magistrale (o specialistica) o di laurea conseguita ai sensi della normativa previgente all'applicazione del DM 509/99. I cultori della materia sono nominati dal direttore del dipartimento 'di riferimento', o dal presidente della struttura di raccordo, su richiesta del titolare dell'insegnamento e sulla base di criteri predefiniti

dai regolamenti delle rispettive strutture.

Art. 35. Prove finali e conseguimento dei titoli

1. Il titolo è conferito, previa acquisizione di tutti i crediti previsti, nel rispetto del regolamento didattico del corso di studio, e il superamento di una prova finale.
2. La prova finale per il conseguimento della laurea può essere orale, scritta o pratica. Le caratteristiche sono determinate dagli ordinamenti didattici. I regolamenti didattici di corso di studio possono introdurre ulteriori disposizioni di dettaglio. Le strutture didattiche prevedono forme adeguate di pubblicità in relazione alle caratteristiche della prova stessa
3. Per il conseguimento della laurea magistrale e della laurea magistrale a ciclo unico è richiesta la discussione di una tesi redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. Lo svolgimento della prova è pubblico.
4. Modalità, termini e adempimenti per l'assegnazione e la consegna delle tesi e per l'ammissione all'esame finale per il conseguimento del titolo di studio sono resi noti mediante le opportune forme di pubblicità.
5. I Consigli di corso di studio, sulla base di linee guida approvate dal Senato accademico, definiscono i criteri orientativi ai quali devono attenersi le Commissioni per la valutazione delle prove finali. Inoltre disciplinano l'adozione della media ponderata dei voti, con riferimento ai cfu dei singoli esami di profitto, per tener conto dell'intera carriera dello studente.
6. Se previsto dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio, la prova finale può svolgersi in lingua straniera; in lingua straniera possono essere redatti anche l'elaborato finale e la tesi.
7. Gli elaborati finali e le tesi possono essere compilati anche in forma multimediale e depositati per via telematica, secondo modalità e procedure da disciplinare con un regolamento interno.
8. La tesi deve essere il frutto del lavoro personale dello studente. Con la collaborazione del docente relatore, l'Ateneo vigila per prevenire la violazione delle norme.
9. Le modalità di svolgimento e di organizzazione delle prove finali che hanno valore di esame di stato abilitante all'esercizio della professione sono disciplinate dalla normativa ministeriale.
10. Le Commissioni d'esame delle prove finali sono costituite da non meno di 5 docenti, in maggioranza professori di prima e seconda fascia e ricercatori afferenti al dipartimento (o ai dipartimenti contitolari di un corso di studio interdipartimentale). Possono far parte della Commissione i titolari di contratto o di affidamenti presso il corso di studio.
11. Il direttore del dipartimento, o il presidente della struttura di raccordo, nomina le Commissioni sulla base di criteri definiti dai regolamenti delle rispettive strutture.
12. In veste di correlatori, possono far parte delle Commissioni, per la parte di loro competenza,

docenti di altri dipartimenti o di altre sedi universitarie, anche estere, nonché studiosi o esperti di provenienza extra-universitaria di elevata qualificazione scientifica o professionale.

13. Le Commissioni esprimono la loro votazione in centodecimi. Ai fini del superamento della prova è necessario conseguire un voto di almeno 66/110. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al voto massimo di 110 punti, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione.
14. In aggiunta alla lode, le Commissioni per la prova finale dei corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico, all'unanimità, possono concedere la menzione o la dignità di stampa delle tesi.
15. In nessun caso la data di svolgimento di una prova finale può essere anticipata.

Titolo IX

DOCENTI

Art. 36. Compiti didattici dei docenti

1. I compiti didattici istituzionali dei docenti sono svolti nei corsi istituiti per il conseguimento dei titoli previsti dal DM 270/04, nel rispetto delle norme sullo stato giuridico, in conformità alle disposizioni di legge e in osservanza dei regolamenti di Ateneo.
2. I professori e i ricercatori a tempo determinato prioritariamente assumono la responsabilità di insegnamenti, anche moduli, del proprio settore scientifico-disciplinare nell'ambito di corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico afferenti al dipartimento di appartenenza o che il dipartimento sostiene in qualità di 'associato'.
3. Espletate le attribuzioni di cui al comma 2, la struttura competente delibera in merito alle esigenze didattiche dei corsi di specializzazione, dei dottorati di ricerca, dei master e dei tirocini formativi attivi.
4. Con il consenso dell'interessato, a un docente possono essere attribuiti compiti didattici in un corso di studio afferente ad altro dipartimento che ne abbia fatto richiesta. L'attribuzione può aver luogo anche a seguito di intese di collaborazione, con validità pluriennale, sottoscritte dalle strutture ed eventualmente promosse dagli organi accademici.
5. Per l'attribuzione di insegnamenti in settori scientifico-disciplinari diversi da quello di inquadramento del docente è richiesto il consenso dell'interessato, nonché un parere motivato della struttura didattica in ordine alla qualificazione scientifica del docente stesso.
6. L'impegno didattico di un docente è completato mediante lo svolgimento delle altre attività previste come doveri dalla normativa vigente, inclusi il tutorato e l'orientamento.

7. Il docente è tenuto a svolgere personalmente le attività didattiche assegnategli. Una sua assenza è motivata solo da cause di forza maggiore, motivi di salute, impegni scientifici inderogabili o istituzionali ed è tempestivamente notificata alla struttura didattica che la comunica agli studenti.
8. Il direttore di dipartimento 'di riferimento', o il presidente della struttura di raccordo, se istituita, autorizza l'assenza motivata del docente e provvede alla sua sostituzione nelle forme più adeguate ad assicurare la continuità dell'insegnamento e lo svolgimento degli esami.
9. Il docente ha il dovere di:
 - a) contribuire alla definizione dei contenuti degli insegnamenti di cui è titolare a qualunque titolo e delle modalità degli esami previsti, nel rispetto degli obiettivi formativi assegnati;
 - b) fornire tutte le informazioni e i dettagli necessari al fine di consentire la compilazione del manifesto annuale, del supplemento al diploma e delle guide didattiche.
10. Anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 9, è obbligo del docente l'utilizzo delle modalità e degli strumenti tecnologici adottati dall'Ateneo, ivi compresa la firma digitale dei verbali delle prove di verifica.
11. I regolamenti didattici di dipartimento, sulla base di linee-guida emanate dal Senato accademico, prevedono le obbligatorietà di presenza settimanale minima dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori in tutto il corso dell'anno, in relazione sia agli obblighi didattici e tutoriali, sia alla suddivisione del calendario didattico in periodi didattici.
12. Le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti, da parte dei professori e dei ricercatori, sono definite con regolamento di Ateneo.
13. Il docente titolare di contratto è tenuto a svolgere l'insegnamento in conformità agli obiettivi formativi specifici stabiliti dal Consiglio di corso di studio. Le responsabilità didattiche connesse all'attribuzione del contratto comprendono le lezioni e le eventuali esercitazioni o altre tipologie formative determinate dal regolamento didattico, gli impegni legati alle prove di profitto, alle prove finali e al ricevimento degli studenti e i doveri di cui ai commi 9 e 10.
14. Il docente responsabile di un insegnamento può invitare esperti di riconosciuta competenza scientifica per tenere, al suo posto e in sua presenza, lezioni su argomenti specifici del suo insegnamento. La vigilanza sulla corretta applicazione di tale norma è affidata al presidente del Consiglio del corso di studio e alla Commissione paritetica.
15. Il docente responsabile di un insegnamento indica nel registro le eventuali collaborazioni di ricercatori e tecnici.
16. I docenti di attività formative che prevedono esercitazioni pratiche o di laboratorio, come programmato nel *syllabus*, e che usufruiscono dei fondi di cui all'art. 22, comma 2 lett. f), ne trasmettono il rendiconto alla Commissione paritetica al termine dell'anno accademico.

17. I professori di prima e seconda fascia e i ricercatori che intendono prestare attività didattica retribuita o non retribuita, all'interno o all'esterno dell'Ateneo, ma al di fuori dei compiti loro assegnati in base ai regolamenti di dipartimento cui afferiscono, devono chiederne preventivamente il nulla-osta secondo la disposizione normativa vigente in materia.
18. I dipartimenti e le strutture di raccordo rendono pubblici i *curricula* scientifici dei docenti dei corsi di studio, inclusi quelli esterni.
19. Ai sensi dell'art. 6 della L. 240/10, i regolamenti di Ateneo disciplinano, per i professori e ricercatori, i criteri e le modalità di attribuzione, svolgimento, autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché la concessione del nulla-osta per lo svolgimento di attività didattica esterna.

TITOLO X

STUDENTI

Art. 37. Iscrizione all'Università

1. Sono studenti dell'Ateneo coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea triennale, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, di specializzazione, di dottorato di ricerca e di master universitario.
2. In difetto di iscrizione o immatricolazione o in caso di mancato pagamento delle tasse, lo studente non può espletare alcun atto di carriera universitaria.
3. L'ammissione di cittadini stranieri, e di cittadini italiani in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, agli studi universitari è disciplinata da leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali.
4. Gli studenti in mobilità nazionale o internazionale, gli iscritti a singoli insegnamenti, i partecipanti ad attività formative di durata inferiore all'anno, gli iscritti ai dottorati di ricerca di altri atenei, fruiscono dei servizi alle condizioni stabilite da regolamenti o accordi specifici.
5. Le procedure amministrative per l'immatricolazione, l'iscrizione e quelle relative alle carriere degli studenti sono stabilite da apposito regolamento.

Art. 38. Contemporanea iscrizione

1. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più corsi che rilasciano titoli, anche di altre università, italiane o estere, o istituti universitari ed equiparati. La violazione della norma comporta l'annullamento automatico di ogni iscrizione successiva alla prima.
2. Sono fatti salvi i diversi casi previsti dalla normativa vigente.
3. I casi di cui al comma 2 sono disciplinati con apposito regolamento dell'Ateneo, secondo i criteri

indicati dalla stessa normativa nazionale vigente in materia.

Art. 39. Studenti 'in corso', 'fuori corso' e ripetenti

1. La frequenza è obbligatoria se prescritta dai regolamenti dei corsi di studio. In casi particolari e documentati, il Consiglio di corso di studio può concederne l'esenzione.
2. Sono considerati 'in corso' gli studenti iscritti da un numero di anni inferiore o uguale alla durata curriculare prevista per i rispettivi corsi di studio.
3. Lo studente è considerato 'fuori corso' quando non consegue il titolo di studio nei tempi curriculari previsti. Lo studente 'fuori corso' non ha obblighi di frequenza.
4. Non è previsto lo *status* di studente 'fuori corso' per il dottorato di ricerca, i master e le scuole di specializzazione.
- 5 Per ripetente s'intende lo studente iscritto, nuovamente, all'anno di corso di provenienza:
 - a) su sua istanza;
 - b) perché entro la durata normale del corso non ha, per un determinato anno, ottenuto il riconoscimento della frequenza, se richiesto, per tutte le attività formative previste dal regolamento didattico e, quindi, non ha potuto partecipare alle prove di verifica e/o agli esami;
 - c) perché non ha acquisito il numero minimo di crediti formativi (o i crediti legati ad attività formative specifiche) stabiliti dal regolamento didattico del corso di studio;
 - d) perché, al termine del primo anno di corso, non ha soddisfatto agli eventuali obblighi formativi aggiuntivi assegnati a seguito della prova di verifica della preparazione iniziale;
 - e) perché vuole modificare il piano di studi e deve acquisire nuove attestazioni di frequenza.

Art. 40. Regime di tempo parziale

1. L'Ateneo autorizza l'adozione di particolari modalità organizzative per gli studenti impegnati 'a tempo parziale'. Può chiedere tale qualifica lo studente immatricolato o iscritto agli anni normali di un corso di studio, il quale, per motivi di lavoro, di famiglia o personali, prevede di conseguire il titolo in tempi più lunghi della durata normale del corso.
2. Allo studente impegnato 'a tempo parziale' è concesso di far fronte agli obblighi richiesti per il conseguimento del titolo in un arco di tempo superiore, ma comunque non oltre il doppio della durata normale, senza ricadere nelle condizioni di 'fuori corso'.
3. Lo studente non può richiedere lo *status* di studente 'a tempo parziale' per l'anno accademico nel quale intende usufruire della mobilità internazionale e delle collaborazioni studentesche, né per quello nel quale ha chiesto la sospensione della carriera.
4. Nell'ambito della loro autonomia e nel rispetto dei regolamenti didattici, i corsi di studio possono

prevedere percorsi formativi specifici per gli studenti impegnati a 'tempo parziale' e ripartire le attività formative sul numero di anni prescelto. Possono, inoltre, organizzare attività di tutorato e di sostegno.

5. La disciplina dello *status* di studente 'a tempo parziale' è definita dai regolamenti di Ateneo e dai regolamenti dei singoli corsi di studio.
6. Il Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, stabilisce tasse e contributi di iscrizione in funzione del percorso concordato.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano a corsi di studio soggetti a normativa comunitaria.

Art. 41. Sospensione temporanea della carriera

1. Salvo diverse disposizioni di legge, lo studente può chiedere la sospensione temporanea della carriera relativa a un corso di studi presentando motivata domanda entro i termini previsti annualmente per l'iscrizione. La sospensione può essere richiesta per la frequenza di studi all'estero, di un master universitario, di un tirocinio formativo attivo, di una scuola di specializzazione, di un dottorato di ricerca o di un corso in accademie militari.
2. Nel periodo di sospensione lo studente, relativamente alla carriera sospesa, non è tenuto al versamento di tasse e contributi, ma gli sono preclusi qualsiasi attività accademica e qualsiasi servizio didattico-amministrativo.
3. All'atto della ripresa degli studi sospesi lo studente, se non incorso nella decadenza ai sensi dell'art. 43, può chiedere la riammissione al corso di studio precedentemente seguito e la verifica dei cfu eventualmente acquisiti ai fini di un possibile riconoscimento secondo le procedure previste.
4. La sospensione è concessa per la durata minima di un anno e massima pari alla durata normale del corso nel quale lo studente è transitato. Lo studente che non riprende gli studi entro tale periodo è dichiarato decaduto.
5. Gli altri casi di sospensione temporanea della carriera sono disciplinati dal regolamento per le carriere degli studenti.

Art. 42. Interruzione della carriera e rinuncia

1. L'interruzione temporanea degli studi, dovuta a particolari motivi personali, è disciplinata dal regolamento per le carriere degli studenti.
2. Lo studente non può compiere alcun atto di carriera durante il periodo di interruzione degli studi. Il periodo di interruzione non sospende, né interrompe i termini di decadenza.
3. Lo studente ha facoltà di rinunciare agli studi universitari per iscritto senza menzionare alcuna

condizione, termine o clausola che restringa l'efficacia della rinuncia. La rinuncia è irrevocabile.

4. A seguito della rinuncia agli studi, lo studente può chiedere una nuova immatricolazione allo stesso o ad altro corso di studio, purché attivo presso l'Ateneo, e presentare istanza di riconoscimento dei crediti acquisiti che è sottoposta all'esame del Consiglio del corso di studio.

Art. 43. Decadenza

1. Gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale (specialistica) e laurea magistrale a ciclo unico, di qualunque ordinamento, già iscritti presso l'Ateneo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono comunque, e automaticamente, se non hanno sostenuto esami oppure non hanno acquisito crediti per otto anni accademici consecutivi all'anno dell'ultimo esame o a quello dell'ultima iscrizione in corso, se più favorevole. Ai fini della decadenza, gli anni di iscrizione in qualità di ripetente e gli anni di interruzione sono equivalenti all'iscrizione 'fuori corso', mentre non sono considerati tali gli anni di sospensione degli studi nell'ipotesi di iscrizione a scuole di specializzazione, dottorati di ricerca e master universitari, fino al conseguimento del relativo titolo.
2. A partire dall'anno accademico 2013/14, lo studente che si immatricola, o che, proveniente da altro ateneo, si trasferisce presso l'Università degli studi di Sassari, decade se non acquisisce alcun credito tra quelli previsti dal proprio corso di studio entro il termine del:
 - a) terzo anno accademico di iscrizione in qualità di fuori corso, se iscritto a corsi di laurea;
 - b) secondo anno accademico di iscrizione in qualità di fuori corso, se iscritto a corsi di laurea magistrale;
 - b) quinto o sesto anno accademico di iscrizione in qualità di fuori corso, se iscritto a corsi di laurea magistrale/laurea specialistica a ciclo unico, rispettivamente della durata normale di 5 o 6 anni.
3. La decadenza comporta l'annullamento della carriera universitaria percorsa. I crediti formativi universitari acquisiti, a richiesta, possono essere comunque certificati per ogni eventuale successiva considerazione. La decadenza si applica direttamente al verificarsi delle condizioni previste senza necessità di preventiva contestazione agli interessati.
4. Entro i termini previsti per la decadenza, disciplinati dai commi 2 e 3, gli studenti interessati possono optare per l'iscrizione ad altro corso di studio attivato presso l'Ateneo ai sensi del DM 270/04 con richiesta di convalida degli esami sostenuti, da presentare al Consiglio di corso di studio competente che valuta la non-obsolescenza dei contenuti disciplinari.
5. Lo studente dichiarato decaduto, se intende immatricolarsi nello stesso o in altro corso di laurea o laurea magistrale, può chiedere il riconoscimento delle attività formative relative alla carriera universitaria pregressa sotto forma di crediti. Il Consiglio del dipartimento 'di riferimento' o della struttura di raccordo, se accoglie l'istanza, delibera a quale anno ammettere lo studente e quanti

e quali crediti convalidare, tenuto conto anche dell'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi degli esami sostenuti.

6. Non decade chi ha superato tutti gli esami di profitto ed è in debito unicamente dell'esame di laurea, cui può accedere qualunque sia il tempo intercorso dall'ultimo esame.

Art. 44. Trasferimenti e passaggi di corso

1. Nei termini previsti annualmente, uno studente può presentare domanda di passaggio ad altro corso di studio attivato presso l'Ateneo.
2. Al Consiglio di corso di studio di destinazione compete valutare, sulla base di criteri generali determinati dal regolamento didattico della struttura, l'eventuale riconoscimento totale o parziale della carriera pregressa, con la convalida di esami sostenuti e dei crediti acquisiti, e stabilire l'eventuale debito formativo da assolvere. Il mancato riconoscimento di crediti è adeguatamente motivato.
3. Il riconoscimento può aver luogo anche attraverso l'approvazione di un piano di studi individuale o il ricorso a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute.
4. Se il trasferimento o passaggio avviene tra corsi di laurea o laurea magistrale della stessa classe, la quota di crediti relativi a un settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Per crediti acquisiti in corsi di laurea o laurea magistrale svolti con modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza è accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'art. 2, n. 148, del DM 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286.
5. Il Consiglio di corso di studio attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi.
6. La delibera relativa a passaggi ad altro corso di studio o trasferimenti da altro ateneo indica sempre l'anno al quale lo studente è ammesso.
7. Il trasferimento o il passaggio a corsi di studio ad accesso limitato è soggetto alle norme definite dalle strutture di destinazione.
8. Su autorizzazione del Consiglio di corso di studio, il trasferimento o il passaggio è disposto in via amministrativa se la normativa della struttura didattica competente non ammette alcun margine di discrezionalità.

Art. 45. Riconoscimento dei crediti e abbreviazione di corso

1. Non è consentito il doppio riconoscimento dei crediti: attività formative già riconosciute ai fini dell'attribuzione di crediti nell'ambito di un corso di studio non possono essere ulteriormente riconosciute nell'ambito di altri corsi di studio.
2. I crediti relativi alla conoscenza di lingue e competenze informatiche possono essere

riconosciuti, in forme regolamentate, anche sulla base di certificazioni rilasciate da competenti strutture, interne o esterne all'Università. I regolamenti dei corsi di studio definiscono il livello delle conoscenze e competenze richieste.

3. Il regolamento didattico di un corso di studio disciplina il riconoscimento, quali crediti formativi, delle conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente, e delle conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, progettate e realizzate con il concorso dell'Università. Il numero massimo di crediti riconoscibili è fissato nell'ordinamento didattico di ogni corso di studio e in ogni caso non può essere superiore a 12, ai sensi dell'art. 14 della L. 240/10. Sono escluse forme di riconoscimento dei crediti attribuiti collettivamente.
4. L'Università può riconoscere quali crediti formativi, entro il medesimo limite di 12 cfu, il conseguimento di una medaglia olimpica o paraolimpica oppure di uno dei titoli sportivi di cui all'art. 14 della L. 240/10.
5. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del DPR 162/82, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della L. 341/90, di durata inferiore a tre anni, sono valutati in crediti e vengono riconosciuti per il conseguimento della laurea.
6. I crediti acquisiti in corsi di master universitari possono essere riconosciuti previa verifica della corrispondenza dei settori scientifico-disciplinari e dei relativi contenuti.
7. I Consigli di corso di studio deliberano sul riconoscimento della carriera svolta da studenti che hanno già conseguito il titolo di studio presso l'Ateneo o in altra università italiana e che chiedano, contestualmente o successivamente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. L'abbreviazione è concessa previa valutazione e convalida dei crediti considerati riconoscibili in relazione al corso di studio.
8. Per integrare eventuali differenze nel numero dei crediti in un determinato settore scientifico-disciplinare, il consiglio di corso di studio individua le modalità più adeguate.
9. Ai sensi della L. 21 luglio 2002, n. 148, chi ha acquisito un titolo accademico estero può richiedere il riconoscimento ai fini dell'accesso a un corso di studio e del conseguimento di un titolo universitario italiano, solo tra quelli rilasciati dall'Ateneo, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia. Esaminata la documentazione prodotta, il Consiglio del dipartimento o della struttura di raccordo competente può dichiarare il titolo accademico estero equipollente a un titolo rilasciato dall'Università di Sassari ovvero deliberare il riconoscimento parziale dei crediti conseguiti nell'università estera, ammettendo l'interessato al corso di studio richiesto. Il riconoscimento totale del titolo e quindi l'equipollenza, a soli fini accademici, è disposto con decreto rettorale.

Art. 46. Mobilità studentesca e riconoscimento di attività formative svolte all'estero

1. L'Ateneo riconosce le attività formative svolte all'estero in adesione ai programmi di mobilità studentesca dell'Unione Europea, e ad altri programmi, a qualsiasi livello di corsi di studio, di corsi di dottorato e di master, anche mediante specifici accordi convenzionali.
2. Il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero è disciplinato dai programmi di mobilità, dai regolamenti dei Consigli dei corsi di studio e dal regolamento di Ateneo delle mobilità internazionali studentesche.
3. I programmi di mobilità e i regolamenti disciplinano il riconoscimento:
 - a) della frequenza di corsi di insegnamento;
 - b) degli esami o, comunque, delle verifiche di profitto e dei crediti acquisiti;
 - c) delle attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento della laurea e della tesi nel caso di corso di laurea magistrale, eventualmente usufruendo dell'assistenza di un docente straniero;
 - d) delle attività di laboratorio, di quelle di tirocinio, della eventuale frequenza dei reparti di degenza e delle ricerche compiute per la stesura delle tesi di master, di specializzazione e di dottorato.
4. Il progetto formativo da svolgere all'estero deve perseguire la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio, più che la ricerca degli stessi contenuti, fatte salve eventuali esigenze specifiche. Lo studente che partecipa a un programma di mobilità concorda, preventivamente, col responsabile/referente individuato dalla struttura didattica competente, il proprio piano di studi e/o di tirocinio (*learning agreement/training agreement*) e la proposta delle attività formative da svolgere all'estero in sostituzione di quelle del proprio corso di studio.
5. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione pervenuta dall'università di accoglienza dello studente (*transcript of records* o similare), il Consiglio di corso di studio, o la commissione delegata, delibera in merito al riconoscimento delle attività ivi svolte positivamente e dei relativi crediti, e alle corrispondenze con le attività previste dal regolamento didattico del corso di studio, qualora non si sia provveduto a tale adempimento in via preventiva.
6. I voti sono convertiti in trentesimi secondo le norme del regolamento delle mobilità internazionali studentesche di Ateneo.

Art. 47. Ammissione a singoli insegnamenti

1. Cittadini comunitari e non comunitari, ovunque residenti e provenienti da università o istituti universitari italiani ed esteri, purché in possesso dei necessari requisiti di scolarità e non iscritti in questa Università, sulla base di esigenze curriculari, concorsuali, di aggiornamento e di riqualificazione professionale, hanno la possibilità di chiedere l'iscrizione a singoli insegnamenti

attivati presso l'Ateneo.

2. Gli studenti non comunitari residenti all'estero, ai fini dell'iscrizione a singoli insegnamenti, sono tenuti al rispetto della normativa ministeriale vigente.
3. A conclusione delle attività formative, l'interessato può sostenere i relativi esami di profitto e ottenerne l'attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti acquisiti.
4. Possono usufruire di queste disposizioni:
 - a) i soggetti interessati, che non siano iscritti ad alcun corso di studio dell'Ateneo, nella prospettiva di una prosecuzione della loro carriera, per aggiornamento culturale o a integrazione delle loro competenze professionali;
 - b) studenti iscritti presso università o istituti universitari esteri che intendono seguire singoli insegnamenti dell'Ateneo sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale, regolati da condizioni di reciprocità sia su iniziativa individuale;
 - c) studenti iscritti presso altre università italiane e autorizzati dall'ateneo di appartenenza;
 - d) laureati i quali hanno necessità di integrazioni curriculari per l'ammissione a lauree magistrali o a scuole di specializzazione.
5. L'Ateneo consente l'iscrizione a singoli insegnamenti di un corso di laurea magistrale, e il sostenimento dei relativi esami, agli studenti che, in possesso dei requisiti curriculari, non possono immatricolarsi a detto corso in un dato anno, poiché hanno conseguito il titolo di primo livello dopo la scadenza del termine ultimo per l'immatricolazione. Gli esami dei singoli insegnamenti sostenuti possono essere oggetto di richiesta di riconoscimento nel corso di laurea magistrale, ma non costituiscono titolo preferenziale per l'immatricolazione al corso medesimo, non esentano lo studente dalle modalità previste (pagamento integrale delle tasse, verifica dei requisiti, prove di accesso, ecc.).
6. Il numero di studenti che possono essere ammessi alla frequenza di singoli insegnamenti e le relative modalità di ammissione sono stabiliti dai Consigli di corso di studio.
7. Chi è iscritto a singoli insegnamenti può fruire dei servizi destinati alla generalità degli studenti dell'Ateneo, ma non gode dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni delle rappresentanze studentesche.
8. Il contributo da versare, commisurato al numero di insegnamenti scelti, o al numero di crediti, è stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione. Sono dispensati dal contributo gli studenti inseriti in programmi interuniversitari di mobilità.
9. La specifica disciplina dei singoli insegnamenti è oggetto di apposito regolamento di Ateneo.

Art. 48. Diritti e doveri degli studenti

1. L'Ateneo s'impegna per assicurare agli studenti una formazione di qualità e per valorizzare i

giovani capaci e meritevoli, anche consentendo loro di arricchire il *curriculum* con strumenti opportuni, inclusi i programmi di mobilità.

2. L'Ateneo garantisce allo studente il diritto all'informazione, all'accesso alle strutture, al rispetto delle regole e alla trasparenza degli atti.
3. L'Ateneo assicura la partecipazione degli studenti agli organi di governo e agli organi collegiali delle strutture didattiche, secondo quanto previsto dallo Statuto.
4. Con l'iscrizione lo studente assume l'impegno a versare le tasse e i contributi previsti, a seguire gli insegnamenti, a partecipare alle attività formative previste, comprese quelle propedeutiche, e a superare le relative prove di verifica.
5. Lo studente s'impegna a osservare regolamenti universitari e norme dell'Ateneo e a tenere sempre comportamenti rispettosi dell'istituzione, della legge, e di ogni altra regola contemplata dal codice etico di Ateneo. La violazione dei doveri di comportamento implica responsabilità disciplinare per la quale trovano attuazione le norme procedurali descritte nell'art. 49.
6. La tutela dei diritti degli studenti nello svolgimento delle personali carriere di studio è di spettanza del Rettore, fatte salve le prerogative del Garante degli studenti.
7. Il Garante degli studenti assicura l'imparzialità e la trasparenza di tutte le attività dell'Ateneo connesse con la didattica, la ricerca e i servizi agli studenti, che possano incidere sui diritti e sugli interessi degli stessi, secondo quanto stabilito dalle norme statutarie.
8. Come previsto dal DL n.68 del 29. marzo 2012, l'Università concede l'esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari agli studenti disabili, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, n. 1, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità accertata e documentata in misura non inferiore al 66%.
9. L'Ateneo assicura un servizio per le problematiche degli studenti disabili. Una Commissione d'Ateneo sostiene e coordina le iniziative in favore degli studenti disabili lungo tutto il percorso di studio, finalizzate a promuovere il diritto allo studio, la fruizione dei servizi, l'accoglienza e l'integrazione nella comunità accademica, a migliorare l'accessibilità dei locali in tutti i luoghi dell'Ateneo e a ricercare soluzioni calibrate ai bisogni dei singoli nei problemi che attengano alla vita universitaria.
10. I diritti e i doveri degli studenti, compresi i diritti relativi alle procedure amministrative delle carriere degli studi, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 9 del DM 509/99, costituiscono oggetto di regolamenti di Ateneo, da emanarsi in conformità alle disposizioni ministeriali e al presente Regolamento.

Art. 49. Illeciti, sanzioni e giurisdizione disciplinare

1. L'azione disciplinare nei confronti degli iscritti ai corsi dell'Ateneo, ivi compresi i singoli

insegnamenti, e di chiunque frequenti o comunque fruisca delle attività didattiche dell'Ateneo, è esercitata in presenza di una grave violazione dei principi di correttezza e lealtà o in presenza di fatti gravemente lesivi dell'istituzione universitaria.

2. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni di legge o regolamentari, in ipotesi di illecito disciplinare sono comminate le seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) il richiamo verbale;
 - b) l'ammonizione scritta;
 - c) la sospensione da una sessione di esami per uno o più insegnamenti;
 - d) l'esclusione temporanea dalle università per non più di tre anni accademici.
3. Il richiamo verbale è adottato dal direttore del dipartimento o dal presidente della struttura di raccordo o dal Rettore.
4. L'ammonizione scritta, la sospensione e l'esclusione sono irrogate dal Senato accademico su proposta di una Commissione di disciplina, della quale fanno parte il Rettore o un suo delegato, il direttore del dipartimento o il presidente della struttura di raccordo di afferenza dell'interessato, e il presidente del Consiglio degli studenti.
5. L'azione disciplinare è esercitata su iniziativa di uno dei membri della Commissione di disciplina o su istanza del direttore del dipartimento o del presidente della struttura di raccordo di afferenza dell'incolpato, ovvero del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione, del Consiglio degli studenti o del Garante degli studenti.
6. L'interessato è informato per iscritto circa il procedimento disciplinare a suo carico almeno 20 giorni prima della data fissata per la seduta della Commissione di disciplina e può presentare la sua difesa per iscritto o richiedere di essere sentito personalmente. Dell'attività della Commissione di disciplina è redatto processo verbale.
7. Il giudizio disciplinare è reso esecutivo dal Rettore; la sanzione dell'esclusione temporanea viene comunicata a tutte le università della Repubblica.
8. Fatta eccezione per il richiamo verbale, le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera dello studente e trascritte nell'eventuale foglio di congedo.
9. Il procedimento disciplinare si estingue decorsi 180 giorni dalla data in cui si è avuta notizia dei fatti ai quali l'azione disciplinare si riferisce.
10. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, le attività della Commissione e le relative procedure possono essere disciplinate da apposito regolamento.

TITOLO XI

QUALITÀ DELLA DIDATTICA

Art. 50. Valutazione della qualità delle attività e assicurazione della qualità

1. L'Ateneo adotta strumenti di valutazione della qualità della ricerca e della didattica, dell'attività amministrativa e tecnica e dei servizi. Il Nucleo di valutazione mette in atto procedure di valutazione delle attività, delle strutture e del personale, al fine di promuovere il merito e il miglioramento della *performance* organizzativa e individuale nell'Ateneo.
2. Nel quadro della realizzazione di un sistema di valutazione, assicurazione della qualità e accreditamento dei corsi di studio e delle sedi, da attuare ai sensi del DL 27 gennaio 2012, n. 19, l'Ateneo si dota di un sistema di assicurazione della qualità nel rispetto della normativa.
3. Attraverso l'adozione di linee guida, che sono rese pubbliche, l'Ateneo definisce gli obiettivi in materia di qualità e formazione, delinea le politiche e le procedure da attuare, e individua le modalità di verifica dei risultati.
4. L'Ateneo istituisce il Presidio della qualità dell'Ateneo, al quale spetta il compito di promuovere, organizzare e gestire l'assicurazione della qualità di tutto l'Ateneo. All'intero processo prendono parte i responsabili dei corsi di studio, le Commissioni paritetiche e il Nucleo di valutazione, per quanto di loro competenza.
5. La corretta applicazione degli indicatori e il funzionamento dei sistemi di autovalutazione sono verificati dal Nucleo di valutazione secondo la normativa vigente.

TITOLO XII

ORIENTAMENTO E TUTORATO

Art. 51. Finalità e linee d'azione dell'orientamento e del tutorato

1. L'Ateneo promuove e organizza attività di orientamento e tutorato. Considera l'orientamento come processo continuo per accompagnare le scelte di ogni studente e favorire l'apprendimento lungo il corso della vita, in considerazione delle sue competenze, attitudini e aspirazioni (orientamento in entrata), sostenendolo nel fronteggiare difficoltà ed eventi critici durante il percorso di studi (orientamento *in itinere*), e supportandolo nelle successive opportunità formative e nell'inserimento professionale (orientamento in uscita).
2. Per le funzioni di programmazione, sostegno e coordinamento delle attività di orientamento e tutorato, è istituito il Centro orientamento studenti (Cos). Il Cos opera di concerto con le strutture didattiche dell'Ateneo; promuove collaborazioni con il sistema dell'Istruzione scolastica e della formazione professionale, con le istituzioni e gli enti territoriali, con il mondo del lavoro e delle

professioni; cura l'aggiornamento in materia, partecipa a programmi e consorzi a livello locale, nazionale e internazionale; sviluppa sinergie con le associazioni scientifico-professionali dell'orientamento; favorisce lo scambio di esperienze, servizi e buone pratiche.

3. In accordo con gli obiettivi statuari di piena realizzazione della persona, il Cos eroga servizi specialistici, avvalendosi di figure tecniche con specifica formazione disciplinare e competenze in materia di orientamento.
4. Il tutorato ha la finalità di fornire sostegno e assistenza a ogni studente durante l'intera carriera universitaria allo scopo di prevenire l'abbandono e il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione alle attività didattiche e alla vita universitaria. Il servizio di tutorato è obbligatorio nelle attività erogate con le modalità della formazione a distanza.
5. Le funzioni di orientamento e tutorato si esplicano principalmente attraverso:
 - a) attività di informazione e promozione dell'offerta formativa, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche;
 - b) sperimentazione di nuove metodologie didattiche orientanti e di valutazione dei saperi minimi;
 - c) erogazione di servizi di *counseling* psicologico e di *coaching* individuale e di gruppo, in presenza e a distanza;
 - d) iniziative didattiche e formative propedeutiche, di supporto, di recupero e di tutorato;
 - e) contrasto e prevenzione della dispersione universitaria;
 - f) sviluppo dei servizi telematici rivolti a studenti impegnati nei programmi di mobilità, sia *incoming* che *outcoming*, nonché alle categorie di cui al comma 8;
 - g) progetti per favorire l'allineamento dei percorsi formativi dalla scuola all'università e nell'università per il mondo del lavoro;
 - h) iniziative per agevolare l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.
6. I corsi di studio programmano attività di orientamento e tutorato di loro competenza nei regolamenti didattici. A supporto delle funzioni istituzionali attribuite al corpo docente, il piano annuale può prevedere l'impegno di cultrici e cultori della materia, neo-laureati e studenti.
7. L'Ateneo può attivare forme articolate di organizzazione didattica e di tutorato per studenti che lavorano, per studenti sottoposti a misure restrittive della libertà personale e per studenti disabili o in condizioni di impedimento per gravi motivi di salute.
8. Ai sensi del DL del 29 marzo 2012, n. 69, i servizi di orientamento e tutorato dell'Università collaborano con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le associazioni e cooperative studentesche, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale di ogni studente e alla sua compiuta partecipazione alle attività universitarie.
9. Per disciplinare servizi e attività, il Centro orientamento studenti si dota di un regolamento che è

approvato del Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

TITOLO XIII

CERTIFICAZIONI

Art. 52. Certificazioni

1. Fatto salvo l'impegno a promuovere il ricorso all'autocertificazione o alla certificazione remota per via telematica, l'Ateneo rilascia certificati della carriera scolastica dello studente nelle forme e con le modalità previste dalla legge. La certificazione riporta le attività formative e la relativa votazione, il numero di crediti conseguiti a qualsiasi titolo, la durata del percorso di studio prescelto e il piano di studi, se richiesto.
2. In applicazione della L. 183 del 12 novembre 2011 sulla de-certificazione, l'Ateneo non rilascia certificati da produrre agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi, né richiede documenti che siano già detenuti dalla propria o da altre amministrazioni.
3. Ai sensi dell'art. 11, n. 8, del DM 270/04, l'Università rilascia, come supplemento dell'attestazione dei titoli conseguiti, un certificato contenente le principali informazioni sul percorso seguito dallo studente, con la denominazione dell'eventuale *curriculum*. Il certificato, redatto in lingua italiana e in lingua inglese, è conforme al modello adottato in ambito europeo.
4. In ogni atto è rispettato il diritto alla salvaguardia dei dati personali secondo le leggi vigenti.

TITOLO XIV

PROMOZIONE, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

ART. 53. Promozione dell'attività didattica, trasparenza e comunicazione

1. L'Ateneo rende pubblica l'offerta formativa, la organizza nel rispetto del principio di trasparenza e degli obblighi di pubblicazione e comunicazione. Tramite l'Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp) garantisce il diritto di accesso agli atti ex L. 241/90 e sue modifiche e integrazioni.
2. L'Ateneo adotta opportune modalità di informazione delle proprie attività didattiche, anche come forma di orientamento, e per ognuna di esse individua la struttura e il soggetto responsabili; rende liberamente consultabili le relazioni sulla didattica, predisposte dal Nucleo di valutazione, dai dipartimenti e dalle strutture di raccordo; assicura l'accesso incondizionato alle rilevazioni delle opinioni degli studenti frequentanti, alle norme, ai procedimenti, agli atti e ai servizi.
3. I dipartimenti e le strutture di raccordo rendono pubblici i contenuti di cui agli art. 26, 31, e 32 e ogni altra disposizione relativa ai corsi di studio.

4. L'Ateneo concede risalto alla comunicazione delle attività autogestite dal corpo studentesco e organizzate secondo le modalità previste dall'apposito regolamento di Ateneo.
5. Per programmare le attività di comunicazione istituzionale, ai sensi della L. 150/00, l'Ateneo si dota di un Piano della comunicazione e istituisce il Nucleo della comunicazione (uffici della Comunicazione, Urp e Addetto stampa).

TITOLO XV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 54. Corsi di studio disattivati

1. Non è consentita l'ammissione al primo anno di corsi di studio disattivati. A seguito di riconoscimento di crediti è consentita l'ammissione ad anni successivi al primo, a condizione che gli stessi risultino attivi.
2. L'Ateneo assicura, agli studenti già iscritti, la conclusione dei corsi di studio disattivati e il rilascio dei titoli secondo i rispettivi ordinamenti didattici. Agli stessi studenti è consentito di optare per l'iscrizione a corsi di laurea o di laurea magistrale attivi, secondo modalità e condizioni deliberate dalle strutture didattiche competenti.

Art. 55. Approvazione e modifica del Regolamento didattico

1. Il presente Regolamento è adottato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio degli studenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Le modifiche del Regolamento sono deliberate nel rispetto delle norme statutarie.
3. Espletate le procedure di legge, il Regolamento (o il Regolamento modificato) è emanato con decreto del Rettore. A norma di Statuto, il Regolamento entra in vigore, con efficacia immediata, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, salvo casi di necessità o urgenza.

Art. 56. Norme finali

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le norme regolamentari in contrasto con esso.
2. Il Regolamento disciplina i corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, istituiti o trasformati e attivati ai sensi del DM 270/04 e delle successive disposizioni ministeriali.
3. Limitatamente agli ordinamenti didattici e ad aspetti specifici regolamentati da disposizioni di legge, i corsi di studio istituiti ai sensi del DM 509/99 e quelli previgenti, sono disciplinati dalla normativa di riferimento, fino ad esaurimento. Per i rimanenti aspetti è applicabile il presente Re-

golamento.

4. Le norme del Regolamento si applicano, se compatibili con la specifica normativa e con le disposizioni contenute nei bandi e negli atti istitutivi, anche a corsi di studio e altri corsi in convenzione con atenei italiani o stranieri, e a tutti gli altri corsi e attività di formazione previsti dal Regolamento stesso.
5. In assenza di altre disposizioni, i pareri obbligatori previsti dal Regolamento vanno resi entro il termine perentorio di trenta giorni. Trascorso il termine, la delibera è adottata a prescindere dal parere.

Parte seconda

Ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti presso l'Ateneo